Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVII - N. 40

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 4 ottobre 2000 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992.
Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 29 giugno 2000, n. 0222/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 7 ter, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», il cui articolo 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

VISTA la legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 il cui articolo 7 ter, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985 n. 53 e come da ultimo modificato dall'articolo 4, II comma della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, autorizza l'Amministrazione regionale, in base ai programmi di intervento e di attuazione delle priorità sulle quali le competenti autorità religiose abbiano espresso il proprio parere, a concedere contributi pluriennali ed «una tantum» per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, compresi l'ufficio e l'abitazione dei ministri dei culti e le relative pertinenze, con priorità per le esigenze delle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione;

RITENUTO di adottare il regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20;

ATTESO il parere favorevole del Dipartimento per il territorio e per l'ambiente espresso in merito al medesimo nella seduta del 23 giugno 2000;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1886 del 23 giugno 2000;

DECRETA

È approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 29 giugno 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 13 settembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 342

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 7 ter, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20.

Art. 1

(Contenuti e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, articolo 7 ter come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53.

Art. 2

(Criteri di valutazione)

1. I criteri di priorità per la valutazione delle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983, sono riferiti alle seguenti fattispecie:

a) esigenze delle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione che siano individuate nei relativi strumenti urbanistici;

b) urgenza dell'intervento dovuta a situazioni di pericolo per la staticità o per la sicurezza degli immobili ovvero all'abbattimento delle barriere architettoniche;

c) esigenze di salvaguardia del pregio artistico ed architettonico di edifici protetti dalla Soprintendenza Archeologica e per i B.A.A.S. competente per territorio;

d) esigenze di comunità insediate in zone di svantaggio socio-economico correlate a difficoltà economiche dell'ente religioso richiedente;

e) integrazione di contributi già concessi.

Art. 3

(Procedimento di valutazione)

1. Le domande di contributo, presentate ai sensi dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983, sono

valutate, ai fini della predisposizione del programma di impiego dei fondi disponibili per le finalità della legge in applicazione, sulla base del parere in ordine alla sussistenza delle situazioni previste dall'articolo 2, espresso dalle autorità religiose facenti capo ai centri di culto interessati ai sensi del primo comma dell'articolo 7 ter medesimo.

2. Il suddetto parere viene reso nell'ambito di un comitato composto come previsto dalla legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, articolo 5, comma 30, alle cui riunioni assistono i Direttori provinciali dei Servizi tecnici competenti per territorio, in qualità di titolari dell'istruttoria.

Art. 4

(Parere di ammissibilità della spesa)

1. Le domande di contributo valutate con le modalità di cui ai precedenti articoli, sono esaminate dalle Direzioni provinciali dei Servizi tecnici competenti per territorio, ai fini dell'emissione del parere sulla spesa ammissibile al contributo, propedeutico al provvedimento di riparto delle risorse disponibili.

Art. 5

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche alle domande presentate entro il 31 marzo 2000, non ancora ammesse al finanziamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 10 luglio 2000, n. 0232/Pres.

Regolamento per la concessione degli incentivi per la promozione e la valorizzazione della famiglia previsti dall'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 2/2000. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 ed in particolare il comma 1 dell'articolo 3 che prevede che l'Amministrazione regionale, al fine di incentivare l'incremento demografico nel proprio territorio, finanzi la concessione di incentivi economici a favore dei nuclei familiari ove almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano residente da almeno dodici mesi, con reddito non inferiore all'importo della pensione minima INPS e non superiore a lire 90 milioni, per la nascita dal 1° gennaio 2000 di ciascun figlio successivo al primo e di ciascun gemello;

ATTESO che il comma 5 del succitato articolo 3 stabilisce che la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della citata legge, adotti un apposito provvedimento per fissare la misura dell'assegno mensile e i criteri da applicare per determinare la composizione del nucleo familiare e il reddito del medesimo che danno titolo alla fruizione dei benefici, nonché le modalità di attribuzione dei fondi regionali ai Comuni;

RITENUTO pertanto di provvedervi mediante apposita disciplina regolamentare;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato dipartimentale per i Servizi sociali nella seduta del 16 giugno 2000;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1767 del 16 giugno 2000;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per la concessione degli incentivi per la promozione e la valorizzazione della famiglia previsti dall'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 10 luglio 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 7 settembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 341

Regolamento per la concessione degli incentivi per la promozione e la valorizzazione della famiglia previsti dall'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento in attuazione dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, individua la misura dell'assegno mensile ed i criteri da applicare per determinare la composizione del nucleo fa-

migliare ed il reddito del medesimo che danno titolo alla fruizione dei benefici di cui all'articolo 3, comma 1 della legge medesima, nonché le modalità di attribuzione dei fondi regionali ai Comuni.

Art. 2

Destinatari degli interventi

1. I destinatari degli interventi previsti dall'articolo 1 sono i nuclei familiari ove almeno uno dei coniugi sia cittadino residente nella Regione Friuli-Venezia Giulia da almeno dodici mesi alla data del parto, con reddito non inferiore all'importo della pensione minima INPS e non superiore a lire 90 milioni.

Art. 3

Definizione di nucleo familiare

1. Per nucleo familiare si intende quello composto dai coniugi e dai figli conviventi alla data del parto, compresi quelli naturali e quelli riconosciuti, nati da eventuali altri matrimoni e/o convivenze.

Art. 4

Definizione di reddito

1. Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma del reddito annuo complessivo imponibile ai fini IRPEF di ciascun componente del nucleo quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali.

Art. 5

Cumulabilità

1. I benefici di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 2/2000 sono cumulabili con ogni altro intervento pubblico per il sostegno della maternità, salvo diverse disposizioni previste da leggi nazionali o regionali.

2. L'assegno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 2/2000 è cumulabile con i benefici previste alle lettere a) e c) del comma 1.

3. Gli assegni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale n. 2/2000 non sono cumulabili.

Art. 6

Determinazione della misura dell'assegno mensile

1. L'assegno mensile spettante ai sensi della lettera b) del comma 1 della predetta legge regionale n. 2/2000 è commisurato al reddito del nucleo familiare di cui all'articolo 4, come indicato nell'allegata tabella A.

2. La fruizione dell'assegno mensile decorre dal mese successivo alla data di nascita e cessa dal mese successivo alla data di raggiungimento del terzo anno d'età.

3. L'assegno per la seconda e terza annualità viene concesso previa verifica dell'ammontare del reddito da effettuarsi su presentazione della relativa autocertificazione.

Art. 7

Presentazione della domanda

1. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza da uno dei coniugi entro 6 mesi dalla data del parto.

2. La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione resa dal richiedente ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni che attesti:

a) la cittadinanza e la residenza di almeno uno dei coniugi come previsto dall'articolo 2 e la composizione del proprio nucleo familiare, come definito dall'articolo 3;

b) il reddito del nucleo familiare come definito dall'articolo 4.

Art. 8

Compiti dei Comuni

1. Il Comune provvede all'istruttoria delle domande e all'anticipazione degli assegni agli aventi diritto, residente sul proprio territorio.

Art. 9

Attribuzione dei fondi regionali ai Comuni

1. L'Amministrazione regionale provvede a rimborsare integralmente ai Comuni gli oneri sostenuti in base alla comunicazione del numero degli aventi diritto, ossia nuclei familiari con figli successivi al primo nati dall'1 gennaio 2000 in poi e del costo sostenuto, con le seguenti modalità:

a) prima assegnazione entro il 31 luglio in relazione ai dati riferiti al periodo dall'1 gennaio al 30 giugno;

b) seconda assegnazione entro il 30 novembre in relazione ai dati relativi al periodo dall'1 luglio al 31 ottobre;

c) salvo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento in relazione ai dati riferiti al periodo dall'1 novembre al 31 dicembre.

Art. 10

Norme transitorie

1. Per i parti avvenuti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento il termine di cui all'articolo 7,

comma 1, decorre dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso.

2. In sede di prima applicazione l'assegnazione dei fondi ai Comuni relativa ai diritti riferiti al periodo dall'1 gennaio al 31 ottobre verrà effettuata entro il 30 novembre 2000.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

TABELLA A

FASCE DI REDDITO	ASSEGNO MENSILE
fino a 30.000.000	L. 400.000
da 30.000.001 a 60.000.000	L. 300.000
da 60.000.001 a 90.000.000	L. 200.000

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 4 settembre 2000, n. 0324/Pres.

Legge regionale 26/1995. Comitato tecnico consultivo per la politica industriale. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.G.R. n. 127/Pres. del 4 aprile 1996 con il quale è stato costituito il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26/1995;

VISTE le note prot. 3744/2311 5D del 22 giugno 2000 e prot. 4364/2100/1 del 20 luglio 2000 con le quali l'Assessore all'industria, commercio e turismo trasmettendo la nota del 19 aprile 2000 della Friulia S.p.A., chiede la sostituzione, nell'ambito del predetto Comitato, dell'ing. Giorgio Valli, dimissionario, con la dott.ssa Vilma Longo quale esperto indicato dalla Friulia S.p.A.;

VISTA la dichiarazione relativa all'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relative al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2309 dell'8 agosto 2000;

DECRETA

La dott.ssa Vilma Longo è nominata componente del Comitato tecnico consultivo per la politica industriale, quale esperto in materia industriale indicato dalla Friulia S.p.A., in sostituzione dell'ing. Giorgio Valli.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 4 settembre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 18 settembre 2000, n. 0339/Pres.

Legge regionale 43/1990. Pronuncia di compatibilità ambientale per un progetto di coltivazione e ripristino ambientale di una cava di ghiaia denominata «Stagnara», sita in Comune di Pradamano, località Casali Giacomelli (Udine).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, di approvazione del Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che trasferisce alla Direzione regionale dell'ambiente le competenze in materia di V.I.A.;

VISTA la propria deliberazione n. 789 del 31 marzo 2000, con la quale, in ragione della sopravvenuta normativa statale in materia di valutazione di impatto ambientale, sono stati dati indirizzi operativi nella materia medesima;

VISTA la documentazione agli atti, dalla quale in particolare risulta quanto di seguito indicato:

- in data 27 maggio 1998 il Consorzio Estrazione Inerti del Friuli-Venezia Giulia S.r.l. con sede in Udine, via Manin, n. 12/3 ha presentato domanda, volta ad ottenere la pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto di coltivazione e ripristino ambientale di una cava di ghiaia sita in Comune di Pradamano, località Casali Giacomelli, con annuncio di deposito, pubblicato sul quotidiano «Il Gazzettino» in data 21 giugno 1998, e con procedimento avviato dall'Ufficio di piano con nota UP/2712 di data 15 luglio 1998;

- dall'esame preliminare svolto, la documentazione presentata è risultata carente per quanto riguarda i seguenti atti:
  - atto costitutivo del Consorzio e disponibilità dei terreni;
  - relazione riassuntiva non tecnica completa dei dati di impatto ambientale;
  - alternativa progettuale;
  - destinazione d'uso dei terreni secondo il vigente P.R.G.C. del Comune di Pradamano;
  - siti di conferimento degli inerti e viabilità utilizzata;
  - indicazione di altre attività di cava esistenti prossime all'area d'intervento;
- con ordinanza n. 0290/Pres. di data 30 luglio 1998, è stata disposta l'integrazione di cui ai punti sopra citati, notificata al proponente con nota UP/2961 di data 6 agosto 1998;
- in data 30 settembre 1998 sono pervenute all'Ufficio di Piano le integrazioni richieste, ottemperando all'ordinanza n. 0290/Pres. del 30 luglio 1998;
- con nota prot n. 456, pervenuta il 9 ottobre 1998, la A & T - Servizi Comunali Associati ha richiesto di essere individuata quale autorità interessata al procedimento, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990;
- con nota del 22/10 UP/3719/G.2.1 l'Ufficio di Piano ha chiesto al Consorzio A & T di precisare quali siano le autorizzazioni di competenza che consentono al Consorzio di poter essere individuato ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990;
- con D.P.G.R. n. 0392/Pres. di data 10 novembre 1998, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 del 25 novembre 1998, sono state individuate, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990, quali autorità interessate alla valutazione del progetto, il Comune di Pradamano, il Comune di Udine, la Provincia di Udine, l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», alle quali in data 16 novembre 1998 sono stati chiesti i pareri;
- in data 16 novembre 1998 sono stati chiesti i pareri collaborativi alle Direzioni regionali: dell'agricoltura, della sanità e delle politiche sociali, pianificazione territoriale e dell'ambiente, e ai fini di una più approfondita istruttoria è stato ritenuto di acquisire sull'argomento anche il parere dell'A & T, chiesto con nota UP/3945/G.2.1 di data 16 novembre 1998;
- sono stati espressi, nei termini stabiliti dall'articolo 15, secondo comma, della legge regionale 43/1990, i pareri: dal Comune di Pradamano che con delibera n. 89 del 22 dicembre 1998, esprime parere negativo con riferimento alla relazione tecnica allegata alla citata delibera; dal Comune di Udine che con delibera di Giunta n. 772 del 23 dicembre 1998 esprime parere contrario, prendendo atto e recependo i pareri dei competenti Settori tecnici comunali; dall'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», che con nota prot. 58893 del 23 dicembre 1998 trasmette il parere espresso dal competente Dipartimento di Prevenzione il quale in particolare - pur non ritenendo di possedere elementi necessari per esprimere un motivato parere - rileva che la viabilità indicata negli elaborati, ed utile a minimizzare i percorsi nell'ambito dei centri abitati prossimi alla cava, al momento non pare idonea al transito di mezzi pesanti; dalla Provincia di Udine che ha espresso parere negativo con la determina n. 688/98 del 18 dicembre 1998, nella quale vengono evidenziati rilevanti carenze tecniche nello S.I.A.;
- sono pervenuti pareri collaborativi dal Servizio geologico della Direzione regionale dell'ambiente il quale con nota di data 21 dicembre 1998 precisa di non aver nulla da rilevare al riguardo; dalla Direzione regionale pianificazione territoriale in data 8 gennaio 1999, la quale segnala che il sito interessato non è soggetto a vincolo paesaggistico, che il sedime del rio Roiello di Pradamano è soggetto a vincolo *ex lege* 1497/1939, ma non come acqua pubblica, che con variante n. 2, adottata con deliberazione consiliare n. 69 del 29 ottobre 1998 ed in regime di salvaguardia, è stato integrato l'articolo 27 che fa divieto alla coltivazione di cave in zona agricola E 6; dal Consorzio A & T il quale ha espresso con delibera n. 1/1999 di data 8 gennaio 1999, parere negativo; dalla Direzione regionale dell'agricoltura la quale con nota del 21 gennaio 1999 prot. AGR/1-4/782, precisa in particolare che i lavori di realizzazione della cava andranno ad interferire con opere pubbliche irrigue realizzate con finanziamenti regionali; dalla Direzione regionale della sanità, la quale con nota n. 1368 di data 9 febbraio 1999, ha richiamato, facendolo proprio, il già citato parere dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4;

PRESO ATTO che in data 9 marzo 1999 il proponente con nota pervenuta via fax, ha chiesto la sospensione temporanea della procedura di V.I.A., che in data 12 aprile 1999 il Servizio V.I.A. con nota AMB./7968/VIA/16 ha concesso una sospensione di 90 giorni per trasmettere integrazioni a completamento della documentazione già acquisita, e che in data 2 settembre 1999, sono pervenute delle note esplicative relative il progetto;

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni, istanze, pareri, del pubblico interessato;

VISTO il parere n. 5/3-int. VIA/2000, con cui il Comitato Tecnico regionale, Sezione 3ª, integrata V.I.A., nella seduta del 15 maggio 2000, esaminato il progetto, sentita la relazione del Servizio competente in materia,

preso atto dei precitati pareri delle Autorità, ha espresso parere non favorevole sulla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento, con le seguenti motivazioni:

– gli incrementi di traffico sulla viabilità locale interessata (correlati ai percorsi di accesso all'area ed agli impianti di lavaggio) ricadono su strutture viarie comunali e interpoderali con caratteristiche tipologia e di sezione non idonee a sopportare gli incrementi stessi, tenute anche presenti le sollecitazioni già indotte dal traffico di mezzi pesanti derivante dalle attività esistenti;

– per assorbire l'incremento di traffico, garantendo il sicuro accesso all'area e tutelando la normale circolazione dei mezzi e persone residenti nella zona, risulta indispensabile attivare una serie coordinata di iniziative pubbliche (realizzazione e rettifica degli attuali tracciati stradali con ampliamenti di sezione utile, formazione di adeguata carreggiata asfaltata, di marciapiede pavimentato e di fossati, riorganizzazione degli incroci) non riscontrabile nella documentazione presentata;

– pur essendo prevista una canaletta di drenaggio delle acque superficiali, perimetrale continua sui tre dei quattro lati della cava, non risulta individuato il relativo recapito finale. Questo aspetto appare di rilievo in quanto, a seguito degli eventi meteorici di cospicua intensità che di norma si manifestano sulla zona, le conseguenti portate idriche risultano non essere trascurabili. Significativi possono risultare quindi i fenomeni di ruscellamento all'interno della cava, e le interferenze sui terreni circostanti e sulla viabilità;

– gli interventi previsti interferiscono con opere pubbliche irrigue (gestite dal Consorzio Ledra-Tagliamento) realizzate con finanziamenti pubblici in aree destinate all'attività agricola, opere strettamente funzionali sia alle aree medesime direttamente interessate dall'iniziativa in argomento, sia a quelle analoghe ubicate nei territori contermini;

– generale carenza in relazione sia agli approcci metodologici (previsti dalla normativa di V.I.A.), sia ai rispettivi contenuti, per quanto attiene agli impatti temporanei, ed a quelli definitivi con riferimento alle fasi dell'apertura, coltivazione e ripristino dei luoghi;

– mancanza di una verifica sulle alternative alla localizzazione ed alle inerenti modalità operative proposte, nonché delle relative attività di mitigazione ambientale e dei provvedimenti di mitigazione di impatto ambientale in caso di abbandono del sito;

– il contrasto con le norme di salvaguardia del P.R.G.C. - variante n. 2 adottata con deliberazione consiliare n. 69 del 29 ottobre 1998 del Comune di Pradamano, con cui viene esplicitato il divieto alla coltivazione di cave in zona agricola E 6, rappresenta un altro elemento non risolto dallo S.I.A. in termini di inserimento dell'intervento proposto nel contesto ambientale e territoriale interessato;

VISTO il rapporto finale del 18 maggio 2000 del Servizio V.I.A. della Direzione regionale dell'ambiente, il quale, considerate le specifiche motivazioni espresse dal C.T.R. con il precitato parere n. 5/3-int. VIA/2000, ha ritenuto di poter confermare il parere non favorevole in tale sede formulato, in quanto - proprio a seguito dell'esame da parte del C.T.R. - sono emersi i precitati elementi, tali da far ritenere di rilevante impatto con l'ambiente l'intervento di cui trattasi;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2594 del 30 agosto 2000;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 43/1990;

DECRETA

Viene giudicato non compatibile con l'ambiente, ai sensi della legge regionale 43/1990 e relativo Regolamento di esecuzione, il progetto di coltivazione e ripristino ambientale della cava di ghiaia sita in Comune di Pradamano, località Casali Giacomelli (Udine), presentato in data 27 maggio 1998 dal Consorzio Estrazione Inerti del Friuli-Venezia Giulia S.r.l. con sede in Udine, via Manin, n. 12/3, con le seguenti motivazioni dettate dal Comitato Tecnico regionale:

– gli incrementi di traffico sulla viabilità locale interessata (correlati ai percorsi di accesso all'area ed agli impianti di lavaggio) ricadono su strutture viarie comunali e interpoderali con caratteristiche tipologia e di sezione non idonee a sopportare gli incrementi stessi, tenute anche presenti le sollecitazioni già indotte dal traffico di mezzi pesanti derivante dalle attività esistenti;

– per assorbire l'incremento di traffico, garantendo il sicuro accesso all'area e tutelando la normale circolazione dei mezzi e persone residenti nella zona, risulta indispensabile attivare una serie coordinata di iniziative pubbliche (realizzazione e rettifica degli attuali tracciati stradali con ampliamenti di sezione utile, formazione di adeguata carreggiata asfaltata, di marciapiede pavimentato e di fossati, riorganizzazione degli incroci) non riscontrabile nella documentazione presentata;

– pur essendo prevista una canaletta di drenaggio delle acque superficiali, perimetrale continua sui tre dei quattro lati della cava, non risulta individuato il relativo recapito finale. Questo aspetto appare di rilievo in quanto, a seguito degli eventi meteorici di cospicua intensità che di norma si manifestano sulla zona, le conseguenti portate idriche risultano non essere trascurabili. Significativi possono risultare quindi i fenomeni di ruscellamento all'interno della cava, e le interferenze sui terreni circostanti e sulla viabilità;

- gli interventi previsti interferiscono con opere pubbliche irrigue (gestite dal Consorzio Ledra-Tagliamento) realizzate con finanziamenti pubblici in aree destinate all'attività agricola, opere strettamente funzionali sia alle aree medesime direttamente interessate dall'iniziativa in argomento, sia a quelle analoghe ubicate nei territori contermini;
- generale carenza in relazione sia agli approcci metodologici (previsti dalla normativa di V.I.A.), sia ai rispettivi contenuti, per quanto attiene agli impatti temporanei, ed a quelli definitivi con riferimento alle fasi dell'apertura, coltivazione e ripristino dei luoghi;
- mancanza di una verifica sulle alternative alla localizzazione ed alle inerenti modalità operative proposte, nonché delle relative attività di mitigazione ambientale e dei provvedimenti di mitigazione di impatto ambientale in caso di abbandono del sito;
- il contrasto con le norme di salvaguardia del P.R.G.C. - variante n. 2 adottata con deliberazione consiliare n. 69 del 29 ottobre 1998 del Comune di Pradamano, con cui viene esplicitato il divieto alla coltivazione di cave in zona agricola E 6, rappresenta un altro elemento non risolto dallo S.I.A. in termini di inserimento dell'intervento proposto nel contesto ambientale e territoriale interessato.

Il presente provvedimento verrà:

- notificato al proponente che farà pubblicare un estratto del medesimo su un quotidiano a diffusione regionale;
- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- trasmesso ai Comuni interessati per l'affissione all'Albo pretorio per un periodo di sette giorni consecutivi.

Trieste, lì 18 settembre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 18 settembre 2000, n. 0340/Pres.

Legge regionale 24/1999. Approvazione dello Statuto dell'A.T.E.R. dell'Alto Friuli.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 5 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24, che rimette al Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, il compito di provvedere, attraverso apposito decreto, all'approvazione degli Statuti delle cinque A.T.E.R. regionali, previamente adottati dai rispettivi Consigli di Amministrazione delle A.T.E.R. stesse;

VISTA la deliberazione n. 21 del 31 maggio 2000, trasmessa con nota n. 4876 del 9 agosto 2000, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'A.T.E.R. dell'Alto Friuli ha adottato il nuovo Statuto dell'Ente, nel testo allegato alla deliberazione medesima;

RITENUTO di approvare il nuovo Statuto dell'A.T.E.R. dell'Alto Friuli nella stesura allegata alla deliberazione n. 21 del 31 maggio 2000;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2626 del 30 agosto 2000;

DECRETA

È approvato il nuovo Statuto dell'A.T.E.R. dell'Alto Friuli, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 18 settembre 2000

ANTONIONE

STATUTO

dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale dell'Alto Friuli

Art. 1

(Natura dell'Azienda)

1. L'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale dell'Alto Friuli ha sede in Tolmezzo, è ente pubblico economico avente personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile, ed è sottoposto alla vigilanza della Regione.

2. L'A.T.E.R. svolge attività nei settori dell'edilizia abitativa, dei servizi residenziali e sociali e dell'assetto del territorio, anche per conto degli Enti locali, degli Enti pubblici e dei soggetti privati. All'Azienda si applica, in quanto compatibile, la normativa generale in materia di società per azioni.

3. Nell'ambito del territorio regionale l'A.T.E.R., in materia di edilizia residenziale pubblica, ha competenza sul territorio dell'Alto Friuli.

4. L'A.T.E.R. dell'Alto Friuli ha sede legale in Tolmezzo, via Matteotti, n. 7.

Art. 2

(Funzioni dell'Azienda)

1. Le funzioni e le finalità istituzionali dell'A.T.E.R. dell'Alto Friuli sono previste dalla vigente normativa.

Art. 3

(Attività dell'Azienda)

1. L'Azienda può svolgere ogni attività strumentale al raggiungimento delle proprie finalità, ivi comprese le attività di amministrazione di edifici in condominio.

Art. 4

(Vigilanza)

1. La vigilanza della Regione sugli atti e sulle attività dell'Azienda è disciplinata dalla legislazione regionale vigente.

Art. 5

(Patrimonio dell'Azienda)

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili di cui ha acquistato la proprietà;

b) da eredità, donazioni ed elargizioni che siano pervenuti all'Azienda, preventivamente accettati dal Consiglio di amministrazione;

c) dal patrimonio di altri Enti o Istituti, delle gestioni comunali o provinciali per le case popolari e delle gestioni speciali di cui sia stata disposta la fusione o l'incorporazione;

d) da tutti gli apporti di carattere patrimoniale conseguenti a disposizioni legislative;

e) da devoluzioni conferite da enti pubblici o da privati;

f) da ogni altro apporto patrimoniale pervenuto nel rispetto della vigente legislazione.

Art. 6

(Organi dell'Azienda)

1. Sono organi dell'Azienda:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio Sindacale.

Art. 7

(Il Consiglio di amministrazione)

1. La nomina, la permanenza in carica, le attribuzioni dei consiglieri sono disciplinati dalla legge.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese ed in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri o dal Collegio sindacale. Le richieste di convocazione debbono indicare le ragioni e l'oggetto della convocazione.

3. Gli avvisi di convocazione sono comunicati ai membri del Consiglio e del Collegio sindacale almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con lettera raccomandata o mediante comunicazione telegrafica ovvero con telefax, e devono indicare il luogo e l'ora di inizio della seduta e gli argomenti sottoposti all'esame del Consiglio.

4. In caso di particolare urgenza, riconosciuto poi tale dal Consiglio, la convocazione può essere effettuata con un giorno di preavviso, anche mediante fonogramma o altro mezzo idoneo. Con le stesse modalità, per motivata urgenza, possono essere aggiunti argomenti a quelli indicati nella convocazione.

5. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente, ovvero, in caso di loro assenza, dal consigliere più anziano d'età fra i presenti e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

6. Le deliberazioni sono approvate se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Nel caso in cui una proposta di deliberazione abbia raccolto un numero di voti favorevoli pari alla metà dei consiglieri presenti, essa s'intende approvata a condizione che tra i voti favorevoli via sia quello di colui che presiede la riunione.

7. La delibera con la quale il Consiglio di amministrazione rifiuti la ratifica di un provvedimento adottato in via di urgenza dal Presidente deve disciplinare gli effetti e le conseguenze del provvedimento divenuto inefficace.

8. I membri del Consiglio di amministrazione non possono prendere parte a deliberazioni, atti e provvedimenti concernenti interessi loro, dei parenti ed affini fino al quarto grado e di società delle quali siano amministratori o direttori, ovvero delle società di persone di cui siano soci.

9. Il Direttore assiste, in qualità di segretario, alle riunioni del Consiglio, esprime parere al momento della deliberazione e cura la redazione dei verbali e le relative deliberazioni; i verbali e le deliberazioni sono trascritti e custoditi in un'apposita raccolta e sono firmati dal Presidente e dal Direttore o da chi li ha sostituiti. I componenti il Consiglio hanno facoltà di prendere visione dei verbali e formalizzare eventuali osservazioni sugli stessi all'apertura della seduta successiva.

10. Le delibere del Consiglio di amministrazione sono immediatamente esecutive, ove non diversamente disposto dalla legge.

Art. 8

(Incompatibilità e decadenza)

1. Le cause di incompatibilità e decadenza per lo svolgimento delle funzioni di Presidente, Vicepresidente e Consigliere di amministrazione dell'Azienda sono disciplinate dalla legislazione regionale vigente.

Non possono, inoltre, essere nominati membri del Consiglio di amministrazione e decadono dalla carica, qualora si verifichino le relative cause ostative:

a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) coloro che abbiano lite pendente con l'Azienda o che abbiano debiti o crediti, liquidi ed esigibili, verso di essa per i quali sia intervenuta legale messa in mora;

c) gli assegnatari in locazione di unità immobiliari di proprietà o gestite dall'Azienda.

2. La decadenza è dichiarata con delibera del Consiglio di amministrazione, dopo formale contestazione all'interessato della causa di incompatibilità ed assegnazione di un termine per la presentazione di deduzioni scritte. La delibera che dichiara la decadenza è trasmessa all'Assessore regionale competente per referato, per i provvedimenti di competenza.

3. L'incompatibilità non può essere dichiarata qualora la causa della stessa, se insorta successivamente alla nomina, sia rimossa entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente.

4. I Consiglieri di amministrazione decadono, inoltre, dalla carica qualora non partecipino, senza adeguata giustificazione, a tre riunioni consecutive del Consiglio.

5. Sulla decadenza il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi dei commi precedenti.

Art. 9

(Compensi)

1. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai membri del Consiglio di amministrazione dell'Azienda, al Presidente ed ai membri del Collegio Sindacale compete un'indennità mensile di carica, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione regionale. Tali soggetti non possono percepire alcun altro compenso per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali dell'Azienda.

2. Ai componenti della Commissione paritetica, della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi, nonché degli altri organi collegiali operanti all'interno dell'Azienda, compete un'indennità di presenza giornaliera per ogni partecipazione alle sedute.

3. Le indennità di presenza di cui al comma 2 non sono mai tra loro cumulabili per la partecipazione nella medesima giornata ai lavori di più organi collegiali appartenenti all'Azienda.

4. Le indennità di presenza di cui al comma 2 sono stabilite in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa regionale.

Art. 10

(Il Presidente)

1. La nomina, la permanenza in carica, le attribuzioni, le incompatibilità ed i compensi del Presidente sono disciplinati dalla legge.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'A.T.E.R., convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione.

3. In caso di vacanza o assenza del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente. La nomina, la permanenza in carica, le attribuzioni, le incompatibilità ed i compensi del Vicepresidente sono disciplinati dalla legge.

4. Il Presidente può adottare, nei casi in cui l'urgenza dell'adempimento, debitamente motivata, sia incompatibile con i tempi necessari per l'adozione della delibera consiliare, i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio, convocandolo senza indugio per riferire in merito e chiederne la ratifica. La ratifica andrà sottoposta all'esame del Consiglio alla prima riunione successiva all'emissione dell'atto dichiarato urgente. I provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente sono immediatamente esecutivi.

Art. 11

(Regolamenti di organizzazione)

1. L'organizzazione dell'A.T.E.R. è definita da regolamenti approvati dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 12

(Il Direttore)

1. La nomina, la disciplina del rapporto di lavoro e le attribuzioni del Direttore sono disciplinate dalla legge e compie tutti gli atti di gestione non riservati agli organi dell'Azienda.

2. Il Direttore può delegare ai Dirigenti dell'A.T.E.R. proprie attribuzioni, con particolare riferimento all'emanazione di provvedimenti, ai poteri di spesa, alla stipula di atti, contratti ed alla firma di corrispondenza. L'A.T.E.R. sta in giudizio per mezzo del Direttore, egli dispone in ordine alle liti attive e passive, nonché in ordine alle transazioni giudiziali e stragiudiziali, secondo quanto definito dal regolamento.

Art. 13

(Il Collegio sindacale)

1. La nomina, la permanenza in carica, le attribuzioni ed i compensi dei membri del collegio sindacale sono disciplinati dalla legge.

Art. 14

(Gestione contabile e finanziaria)

1. La gestione contabile finanziaria dell'A.T.E.R. e

le procedure di scelta dei contraenti per la stipula di contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture sono disciplinate dalla legge e dalle disposizioni regolamentari di organizzazione adottate.

Art. 15

(Programmazione della spesa e Bilancio di esercizio)

1. L'esercizio dell'A.T.E.R. decorre dall'1 gennaio di ciascun anno e termina il 31 dicembre dell'anno stesso.

2. Con apposito regolamento di organizzazione di cui ai superiori articoli 11 e 14 il Consiglio potrà definire forme e contenuti di specifici strumenti finalizzati alla programmazione preventiva della spesa e degli investimenti inerenti l'esercizio.

3. Il regolamento definirà altresì il termine entro il quale il Consiglio dovrà approvare tale strumento preventivo.

4. Il termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio da parte del Consiglio, scade il 31 maggio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio medesimo. Le modalità di redazione del bilancio di esercizio ed i suoi contenuti sono disciplinati dalla legge.

Art. 16

(Efficacia dello Statuto)

1. Il presente Statuto diviene efficace con l'approvazione mediante decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 17

(Modifiche dello Statuto)

1. Le modificazioni, aggiuntive o sostitutive dello Statuto debbono essere approvate a maggioranza assoluta dei propri componenti e diventano esecutive dopo l'approvazione del Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto.

2. Le disposizioni del presente Statuto che si rivelino incompatibili con sopravvenute disposizione di legge decadono automaticamente, senza necessità di deliberazione alcuna, dalla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni legislative.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 18 settembre 2000. n. 0341/Pres.

Legge regionale 24/1999, articolo 13. Nomina della commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi operante presso l'A.T.E.R. dell'Alto Friuli.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 concernente la nomina e la composizione delle Commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi delle neo-costituite Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (A.T.E.R.);

VISTE le note n. EST/8010 - n. EST/8011 - n. EST/8013 - n. EST/8015 del 16 settembre 1999 e n. EST/9529 del 27 ottobre 1999 della Direzione regionale dell'edilizia e dei Servizi tecnici, con le quali è stato chiesto agli Enti, alle associazioni ed agli organi previsti dal citato articolo 13, della legge regionale n. 24/1999 di provvedere a designare i rispettivi rappresentanti in seno alla commissione;

VISTA la nota n. 403 del 15 marzo 2000 del Tribunale di Tolmezzo, con cui - ai sensi dell'articolo 13, 2° comma, lettera a) della legge regionale n. 24/1999 - è stato designato il dott. Antonio Pivotti;

VISTA la nota n. 1677 del 15 novembre 1999 dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.), con cui - ai sensi dell'articolo 13, 2° comma, lettera c) della legge regionale n. 24/1999 - è stato designato il sig. Fabio D'Andrea;

VISTE le generalità di Giunta n. 1721 del 10 giugno 2000 e n. 1890 del 23 giugno 2000, alla luce delle quali la Giunta regionale, nonostante le reiterate richieste ed i tentativi di accordo esperiti presso le organizzazioni degli assegnatari, in mancanza di una designazione congiunta per pervenire all'individuazione del rappresentante delle organizzazioni medesime, ha ritenuto di disporre, da parte di una Commissione, l'effettuazione di un sorteggio, con modalità specificate nell'allegata relazione alla succitata deliberazione n. 1890 del 23 giugno 2000;

VISTO il verbale delle operazioni di sorteggio del 26 luglio 2000 sottoscritto dai membri della suddetta commissione, dei cui esiti anche la Giunta regionale ha preso atto con generalità n. 2300 del 27 luglio 2000;

PRESO ATTO delle risultanze del suddetto verbale, dal quale si evince che per l'A.T.E.R. dell'Alto Friuli il rappresentante degli assegnatari andrà individuato tra quelli a suo tempo indicati dall'U.N.I.A.T.;

VISTE le note dell'U.N.I.A.T. del 26 gennaio 2000 e del 29 febbraio 2000, con cui - ai sensi dell'articolo 13, 2° comma, lettera d) della legge regionale n. 24/1999 - è stato designato il sig. Alfredo Gon;

VISTA la nota congiunta n. 301 del 25 ottobre 1999 dell'Unione regionale delle cooperative, della Lega delle cooperative e dell'Associazione generale cooperative italiane, con cui - ai sensi dell'articolo 13, 2° comma, lettera e) della legge regionale n. 24/1999 - è stato designato il sig. Giacomo Cortiula;

VISTE le dichiarazioni od autorizzazioni prodotte da parte dei soggetti designati, ai sensi dell'articolo 58 del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed altresì, quelle prodotte ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale n. 1 del 15 febbraio 2000;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2631 del 30 agosto 2000;

DECRETA

È nominata la commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi, operante presso l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale dell'Alto Friuli, nella seguente composizione:

a) Presidente: dott. Antonio Pivotti;

b) Vice-Presidente: Presidente pro tempore dell'A.T.E.R. dell'Alto Friuli, o suo delegato;

c) rappresentante dell'A.N.C.I.: sig. Fabio D'Andrea;

d) rappresentante delle organizzazioni degli assegnatari: sig. Alfredo Gon;

e) rappresentante delle cooperative: sig. Giacomo Cortiula;

f) per gli interventi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, il Sindaco, o un suo delegato, del Comune in cui sorgono gli alloggi.

Gli incarichi di cui sopra sono conferiti per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 18 settembre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 18 settembre 2000, n. 0342/Pres.

Legge regionale 24/1999, articolo 13. Nomina della commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi operante presso l'A.T.E.R. di Pordenone.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 concernente la nomina e la composizione delle Commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi delle neo-costituite Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (A.T.E.R.);

VISTE le note n. EST/8010 - n. EST/8011 - n. EST/8013 - n. EST/8015 del 16 settembre 1999 e n. EST/9529 del 27 ottobre 1999 della Direzione regionale dell'edilizia e dei Servizi tecnici, con le quali è stato chiesto agli Enti, alle associazioni ed agli organi previsti dal citato articolo 13 della legge regionale n. 24/1999 di provvedere a designare i rispettivi rappresentanti in seno alla commissione;

VISTE le note n. 2205 del 18 novembre 1999 e n. 1672 del 16 maggio 2000 del Tribunale di Pordenone, con cui - ai sensi dell'articolo 13, 2º comma, lettera a) della legge regionale n. 24/1999 - è stato designato il dott. Alberto Rossi;

VISTA la nota n. 1677 del 15 novembre 1999 dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.), con cui - ai sensi dell'articolo 13, 2º comma, lettera c) della legge regionale n. 24/1999 - è stato designato il sig. Luciano Piccolo;

VISTE le generalità di Giunta n. 1721 del 10 giugno 2000 e n. 1890 del 23 giugno 2000, alla luce delle quali la Giunta regionale, nonostante le reiterate richieste ed i tentativi di accordo esperiti presso le organizzazioni degli Assegnatari, in mancanza di una designazione congiunta per pervenire all'individuazione del rappresentante delle organizzazioni medesime, ha ritenuto di disporre, da parte di una Commissione, l'effettuazione di un sorteggio, con modalità specificate nell'allegata relazione alla succitata deliberazione n. 1890 del 23 giugno 2000;

VISTO il verbale delle operazioni di sorteggio del 26 luglio 2000 sottoscritto dai membri della suddetta commissione, dei cui esiti anche la Giunta regionale ha preso atto con generalità n. 2300 del 27 luglio 2000;

PRESO ATTO delle risultanze del suddetto verbale, dal quale si evince che per l'A.T.E.R. di Pordenone il rappresentante degli assegnatari andrà individuato tra quelli a suo tempo indicati dall'ASSOCASA;

VISTE le note dell'ASSOCASA n. 245 del 25 settembre 1999, n. 43 del 19 maggio 2000 e n. 98 del 26 luglio 2000, con cui - ai sensi dell'articolo 13, 2º comma, lettera d) della legge regionale n. 24/1999 - è stato designato il sig. Umberto Dazzan;

VISTA la nota congiunta n. 301 del 25 ottobre 1999 dell'Unione regionale delle cooperative, della Lega delle cooperative e dell'Associazione generale cooperative italiane, con cui - ai sensi dell'articolo 13, 2º comma, lettera e) della legge regionale n. 24/1999 - è stato designato il rag. Celso Francescut;

VISTE le dichiarazioni od autorizzazioni prodotte da parte dei soggetti designati, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed altresì, quelle prodotte ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale n. 1 del 15 febbraio 2000;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2630 del 30 agosto 2000;

DECRETA

È nominata la Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi, operante presso l'Azienda Territo-

riale per l'Edilizia Residenziale di Pordenone, nella seguente composizione:

a) Presidente: dott. Alberto Rossi;

b) Vice-Presidente: Presidente pro tempore dell'A.T.E.R. di Pordenone o suo delegato;

c) rappresentante dell'A.N.C.I.: sig. Luciano Piccolo;

d) rappresentante delle organizzazioni degli assegnatari: sig. Umberto Dazzan;

e) rappresentante delle cooperative: rag. Celso Francescut;

f) per gli interventi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, il Sindaco, o un suo delegato, del Comune in cui sorgono gli alloggi.

Gli incarichi di cui sopra sono conferiti per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 18 settembre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 18 settembre 2000, n. 0343/Pres.

Legge regionale 24/1999, articolo 13. Nomina della commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi operante presso l'A.T.E.R. di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 concernente la nomina e la composizione delle commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi delle neo-costituite Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (A.T.E.R.);

VISTE le note n. EST/8010 - n. EST/8011 - n. EST/8013 - n. EST/8015 del 16 settembre 1999 e n. EST/9529 del 27 ottobre 1999 della Direzione regionale dell'edilizia e dei Servizi tecnici, con le quali è stato chiesto agli Enti, alle associazioni ed agli organi previsti dal citato articolo 13 della legge regionale n. 24/1999 di provvedere a designare i rispettivi rappresentanti in seno alla commissione;

VISTE le note n. 961 del 3 dicembre 1999 e n. 617 del 22 maggio 2000 del Tribunale di Trieste, con cui - ai sensi dell'articolo 13, 2º comma, lettera a) della legge regionale n. 24/1999 - è stato designato il dott. Mario Trampus;

VISTA la nota n. 1677 del 15 novembre 1999 dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.), con cui - ai sensi dell'articolo 13, 2º comma, lettera c) della legge regionale n. 24/1999 - è stato designato il sig. Roberto Dipiazza;

VISTE le generalità di Giunta n. 1721 del 10 giugno 2000 e n. 1890 del 23 giugno 2000, alla luce delle quali la Giunta regionale, nonostante le reiterate richieste ed i tentativi di accordo esperiti presso le organizzazioni degli assegnatari, in mancanza di una designazione congiunta per pervenire all'individuazione del rappresentante delle organizzazioni medesime, ha ritenuto di disporre, da parte di una Commissione, l'effettuazione di un sorteggio, con modalità specificate nell'allegata relazione alla succitata deliberazione n. 1890 del 23 giugno 2000;

VISTO il verbale delle operazioni di sorteggio del 26 luglio 2000 sottoscritto dai membri della suddetta Commissione, dei cui esiti anche la Giunta regionale ha preso atto con generalità n. 2300 del 27 luglio 2000;

PRESO ATTO delle risultanze del suddetto verbale, dal quale si evince che per l'A.T.E.R. di TRIESTE il rappresentante degli Assegnatari andrà individuato tra quelli a suo tempo indicati dal S.I.C.E.T.;

VISTE le note del S.I.C.E.T. del 20 gennaio 2000, del 21 aprile 2000 e del 25 maggio 2000, con cui - ai sensi dell'articolo 13, 2º comma, lettera d) della legge regionale n. 24/1999 - è stata designata la sig.ra Alessandra Cragnolin;

VISTA la nota congiunta n. 301 del 25 ottobre 1999 dell'Unione regionale delle cooperative, della Lega delle cooperative e dell'Associazione generale cooperative italiane, con cui - ai sensi dell'articolo 13, 2º comma, lettera e) della legge regionale n. 24/1999 - è stato designato il sig. Francesco Catalano;

VISTE le dichiarazioni od autorizzazioni prodotte da parte dei soggetti designati, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed altresì, quelle prodotte ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale n. 1 del 15 febbraio 2000;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2629 del 30 agosto 2000;

DECRETA

È nominata la commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi, operante presso l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Trieste, nella seguente composizione:

a) Presidente: dott. Mario Trampus;

b) Vice-Presidente: Presidente pro tempore dell'A.T.E.R. di Trieste o suo delegato;

c) rappresentante dell'A.N.C.I.: sig. Roberto Dipiazza;

d) rappresentante delle organizzazioni degli assegnatari: sig.ra Alessandra Cragnolin;

e) rappresentante delle cooperative: sig. Francesco Catalano;

f) per gli interventi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, il Sindaco, o un suo delegato, del Comune in cui sorgono gli alloggi.

Gli incarichi di cui sopra sono conferiti per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 18 settembre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 18 settembre 2000, n. 0344/Pres.

Legge regionale 24/1999, articolo 13. Nomina della commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi operante presso l'A.T.E.R. di Gorizia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 concernente la nomina e la composizione delle Commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi delle neo-costituite Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (A.T.E.R.);

VISTE le note n. EST/8010 - n. EST/8011 - n. EST/8013 - n. EST/8015 del 16 settembre 1999 e n. EST/9529 del 27 ottobre 1999 della Direzione regionale dell'edilizia e dei Servizi tecnici, con le quali è stato chiesto agli Enti, alle associazioni ed agli organi previsti dal citato articolo 13 della legge regionale n. 24/1999 di provvedere a designare i rispettivi rappresentanti in seno alla commissione;

VISTE le note n. 350 del 29 marzo 2000 e n. 1150 del 9 giugno 2000 del Tribunale di Gorizia, con cui - ai sensi dell'articolo 13, 2º comma, lettera a) della legge regionale n. 24/1999 - è stato designato il dott. Massimo De Bortoli;

VISTA la nota n. 1677 del 15 novembre 1999 dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.), con cui - ai sensi dell'articolo 13, 2º comma, lettera c) della legge regionale n. 24/1999 - è stato designato il cav. Gianni Fabris;

VISTE le generalità di Giunta n. 1721 del 10 giugno 2000 e n. 1890 del 23 giugno 2000, alla luce delle quali la Giunta regionale, nonostante le reiterate richieste ed i tentativi di accordo esperiti presso le organizzazioni degli assegnatari, in mancanza di una designazione congiunta per pervenire all'individuazione del rappresentante delle organizzazioni medesime, ha ritenuto di disporre, da parte di una Commissione, l'effettuazione di un sorteggio, con modalità specificate nell'allegata relazione alla succitata deliberazione n. 1890 del 23 giugno 2000;

VISTO il verbale delle operazioni di sorteggio del 26 luglio 2000 sottoscritto dai membri della suddetta Commissione, dei cui esiti anche la Giunta regionale ha preso atto con generalità n. 2300 del 27 luglio 2000;

PRESO ATTO delle risultanze del suddetto verbale, dal quale si evince che per l'A.T.E.R. di Gorizia il rappresentante degli assegnatari andrà individuato tra quelli a suo tempo indicati dalla FEDERCASA;

VISTA la nota della FEDERCASA n. 31 del 23 dicembre 1999 con cui - ai sensi dell'articolo 13, 2º comma, lettera d) della legge regionale n. 24/1999 - è stata designata la sig.ra Concetta Diminica;

VISTA la nota congiunta n. 301 del 25 ottobre 1999 dell'Unione regionale delle cooperative, della Lega delle cooperative e dell'Associazione generale cooperative italiane, con cui - ai sensi dell'articolo 13, 2º comma, lettera e) della legge regionale n. 24/1999 - è stato designato il geom. Rosario Fugà;

VISTE le dichiarazioni od autorizzazioni prodotte da parte dei soggetti designati, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed altresì, quelle prodotte ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale n. 1 del 15 febbraio 2000;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2628 del 30 agosto 2000;

DECRETA

È nominata la commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi, operante presso l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Gorizia, nella seguente composizione:

a) Presidente: dott. Massimo De Bortoli;

b) Vice-Presidente: Presidente pro tempore dell'A.T.E.R. di Gorizia o suo delegato;

c) rappresentante dell'A.N.C.I.: cav. Gianni Fabris;

d) rappresentante delle organizzazioni degli assegnatari: sig.ra Concetta Diminica;

e) rappresentante delle cooperative: geom. Rosario Fugà;

f) per gli interventi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, il Sindaco, o un suo delegato, del Comune in cui sorgono gli alloggi.

Gli incarichi di cui sopra sono conferiti per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 18 settembre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 18 settembre 2000, n. 0345/Pres.

Legge regionale 24/1999, articolo 13. Nomina della commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi operante presso l'A.T.E.R. di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24, concernente la nomina e la composizione delle commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi delle neo-costituite Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (A.T.E.R.);

VISTE le note n. EST/8010 - n. EST/8011 - n. EST/8013 - n. EST/8015 del 16 settembre 1999 e n. EST/9529 del 27 ottobre 1999 della Direzione regionale dell'edilizia e dei Servizi tecnici, con le quali è stato chiesto agli Enti, alle associazioni ed agli organi previsti dal citato articolo 13 della legge regionale n. 24/1999 di provvedere a designare i rispettivi rappresentanti in seno alla commissione;

VISTE le note n. 3463 del 27 settembre 1999 e n. 1714 dell'11 aprile 2000 del Tribunale di Udine, con cui - ai sensi dell'articolo 13, 2° comma, lettera a) della legge regionale n. 24/1999 - è stato designato il dott. Armando Celledoni;

VISTA la nota n. 1677 del 15 novembre 1999 dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.), con cui - ai sensi dell'articolo 13, 2° comma, lettera c) della legge regionale n. 24/1999 - è stato designato il dott. Giuseppe Napoli;

VISTE le generalità di Giunta n. 1721 del 10 giugno 2000 e n. 1890 del 23 giugno 2000, alla luce delle quali la Giunta regionale, nonostante le reiterate richieste ed i tentativi di accordo esperiti presso le organizzazioni degli assegnatari, in mancanza di una designazione congiunta per pervenire all'individuazione del rappresentante delle organizzazioni medesime, ha ritenuto di disporre, da parte di una commissione, l'effettuazione di un sorteggio, con modalità specificate nell'allegata relazione alla succitata deliberazione n. 1890 del 23 giugno 2000;

VISTO il verbale delle operazioni di sorteggio del 26 luglio 2000 sottoscritto dai membri della suddetta commissione, dei cui esiti anche la Giunta regionale ha preso atto con generalità n. 2300 del 27 luglio 2000;

PRESO ATTO delle risultanze del suddetto verbale, dal quale si evince che per l'A.T.E.R. di UDINE il rappresentante degli assegnatari andrà individuato tra quelli a suo tempo indicati dal SUNIA;

VISTE le note del SUNIA del 21 gennaio 2000 e del 25 maggio 2000, con cui - ai sensi dell'articolo 13, 2° comma, lettera d) della legge regionale n. 24/1999 - è stato designato il dott. Enzo D'Angelo;

VISTA la nota congiunta n. 301 del 25 ottobre 1999 dell'Unione regionale delle cooperative, della Lega delle cooperative e dell'Associazione generale cooperative italiane, con cui - ai sensi dell'articolo 13, 2° comma, lettera e) della legge regionale n. 24/1999 - è stato designato il p.i. Marco Agostinis;

VISTE le dichiarazioni od autorizzazioni prodotte da parte dei soggetti designati, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed altresì, quelle prodotte ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale n. 1 del 15 febbraio 2000;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2627 del 30 agosto 2000;

DECRETA

È nominata la Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi, operante presso l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Udine, nella seguente composizione:

a) Presidente: dott. Armando Celledoni;

b) Vice-Presidente: Presidente pro tempore dell'A.T.E.R. Udine o suo delegato;

c) rappresentante dell'A.N.C.I.: dott. Giuseppe Napoli;

d) rappresentante delle organizzazioni degli assegnatari: dott. Enzo D'Angelo;

e) rappresentante delle cooperative: p.i. Marco Agostinis;

f) per gli interventi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, il Sindaco, o un suo delegato, del Comune in cui sorgono gli alloggi.

Gli incarichi di cui sopra sono conferiti per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 18 settembre 2000

ANTONIONE

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 19 settembre 2000, n. 27.

I.P.A.B. «Istituto Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo» di Trieste. Approvazione statuto.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il R.D. 10 dicembre 1934, con il quale l'«Istituto Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo» di Trieste è stato eretto in Ente morale e con il quale è stato approvato il relativo Statuto;

VISTO il D.P.R. 9 dicembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1956, Registro 2, foglio 318, con il quale sono stati modificati gli articoli 7 e 13 dello Statuto suddetto;

VISTI i seguenti decreti assessorili di modificazione statutaria:

- n. 21 del 22 novembre 1991,
- n. 84 del 24 novembre 1995,
- n. 22 del 15 luglio 1997,
- n. 54 del 17 dicembre 1998;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente n. 24 del 23 febbraio 2000, avente ad oggetto: «Revisione Statuto dell'Istituto Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo»;

VISTA la nota del 28 febbraio 2000, con la quale il Presidente dell'«Istituto Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo» ha chiesto ai sensi dell'articolo 62 della medesima legge n. 6972/1890 il parere del Comune di Trieste sulla modificazione statutaria proposta;

VISTA la nota del 28 marzo 2000, con la quale il Sindaco di Trieste ha espresso dubbi circa la modifica dell'articolo 5, quarto comma, dello Statuto;

CONSIDERATA la relativa risposta dell'Istituto fornita con nota dal 12 aprile 2000;

VISTA la successiva deliberazione n. 51 del 26 maggio 2000 con la quale il medesimo Consiglio di amministrazione, accogliendo le osservazioni sullo Statuto proposto formulate dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 3 maggio 2000, ha deciso di cassare l'eccezione prevista dall'articolo 7, comma 2, lettera d), nonché quanto disposto dall'articolo 8, lettera e) dello Statuto di cui alla citata deliberazione consiliare n. 24 del 23 febbraio 2000;

VISTO il parere favorevole espresso al riguardo dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 19 giugno 2000, ai sensi dell'articolo 80, comma b), della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49;

ACCERTATO che la citata deliberazione n. 51/2000 è stata regolarmente pubblicata all'Albo dell'Ente, come prescritto dall'articolo 62 della legge n. 6972/1890;

VERIFICATO che durante il periodo di pubblicazione, contro di essa non sono state presentate osservazioni od opposizioni;

RITENUTO legittimo ed opportuno l'aggiornamento dello Statuto proposto che consente un sempre più soddisfacente perseguimento della finalità istituzionale precipua, consistente nell'assistenza alloggiativa;

VISTI gli articoli 5, punto 6, e 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1;

VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed i relativi regolamenti approvati con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, così come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

DECRETA

di approvare lo Statuto dell'«Istituto Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo» di Trieste proposto con deliberazione del Consiglio di amministrazione 26 maggio 2000, n. 51.

Detto Statuto composto di n. 15 articoli viene allegato al presente decreto e ne forma parte integrante.

Il Presidente dell'Istituto di che trattasi è incaricato dell'esecuzione del provvedimento medesimo che sarà trasmesso a tutti gli Enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, lì 19 settembre 2000

POZZO

I.P.A.B. -
«ISTITUTO ANTONIO CACCIA E
MARIA BURLO GAROFOLO» - TRIESTE

STATUTO

Art. 1

L'Istituto Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo per abitazioni agli indigenti con sede in Trieste fondato in esecuzione della volontà espressa da Antonio Caccia con testamento 15 ottobre 1891 pubblicato avanti il Tribunale civile di I istanza di Lugano il 18 febbraio 1893 e della baronessa Maria Burlo Garofolo con testamento 19 febbraio 1901 pubblicato addì 28 febbraio 1903 è eretto in Ente morale (con lo stesso Regio Decreto di approvazione del presente Statuto).

La Pia Istituzione, che ha natura giuridica d'istituzione pubblica d'assistenza e beneficenza, é soggetta alle disposizioni del presente Statuto e per quanto non è in esso previsto, alle norme contenute nelle leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390 e nei relativi regolamenti, nei Regi Decreti 4 febbraio 1923, n. 214, 30 dicembre 1923, n. 2841, nella legge 17 giugno 1926, n. 1187 nonché alle altre disposizioni vigenti e che sa-

ranno emanate in avvenire in materia di assistenza e beneficenza pubblica e dai regolamenti interni.

Le funzioni d'indirizzo politico della sua attività sono esercitate dal Consiglio d'Amministrazione, quelle di rappresentanza politico-istituzionale dal Presidente e quelle gestionali operative dal Segretario amministrativo e dai funzionari dell'Istituzione, come previsto negli articoli successivi.

L'Istituzione può farsi carico d'assicurare gli amministratori e i dirigenti contro i rischi di responsabilità civile per i danni indiretti causati a terzi in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento di obblighi di servizio semprechè non imputabili a titolo di dolo o colpa grave.

Art. 2

La Pia Istituzione provvede al conseguimento dei suoi fini con i beni che possiede in proprio o con quelli eventualmente ottenuti in gestione da altri Enti.

Art. 3

È fine dell'Istituzione assegnare abitazioni a famiglie o persone residenti in Trieste, impossibilitate a procurarsele per le loro condizioni economiche dando priorità a persone assistite dalla pubblica amministrazione.

Art. 4

Gli appartamenti saranno concessi in locazione a famiglie o persone nelle condizioni previste dall'articolo 3 per un adeguato canone locatizio.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ente avrà la facoltà, in relazione alle condizioni dei conduttori, di abbuonare una o più mensilità.

Art. 5

L'Opera Pia è retta da un Consiglio d'amministrazione costituito da cinque membri.

I suddetti componenti sono nominati: uno dal Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, ovvero dall'Assessore regionale per le autonomie locali, con funzioni di Presidente, due dal Comune di Trieste, uno dall'A.T.E.R. della Provincia di Trieste, uno dall'I.T.I.S., ovvero in caso di soppressione di tale ente, da analoga Istituzione.

Essi durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.

Al Presidente dell'Istituto spetta un'indennità mensile non superiore ai 5/10 dell'indennità stabilita per l'assessore del Comune capoluogo di Provincia mentre ai Consiglieri d'amministrazione spetta un gettone di presenza per le sedute consiliari non superiore ai 7/10 del gettone di presenza, stabilito per il consigliere del Comune capoluogo di Provincia.

Art. 6

In caso di assenza od impedimento del Presidente ne fa le veci il membro più anziano di nomina ed in caso di contemporanea nomina il più anziano di età.

Art. 7

Le funzioni d'indirizzo politico sono attuate dal Consiglio d'amministrazione e concernono l'adozione di atti volitivi espressi in forma deliberativa-d'indirizzo, pianificazione e programmazione dell'attività istituzionale nonché di verifica, in sede di conto consuntivo, della congruenza fra tali atti ed i risultati gestionali.

Esse riguardano principalmente le seguenti materie:

a) Statuto;

b) bilanci preventivi e loro variazioni di capitoli (eccetto i prelievi dal fondo di riserva);

c) conti consuntivi;

d) regolamenti;

e) piani e programmi;

f) organico del personale;

g) trattamento economico del personale (salvo non si tratti d'applicazione vincolata di contratti collettivi o comunque di norme imperative);

h) indennità di carica;

i) accettazione di lasciti e donazioni (eccettuati quelli in numero o in beni non durevoli, ove acquisiti nel bilancio d'esercizio);

j) mutui ultrannuali;

k) acquisizione o cessione di diritti reali su immobili;

l) fissazione della sede fondazionale;

m) convenzioni con enti pubblici;

n) concessione delle locazioni.

Art. 8

Le funzioni di rappresentanza politico-istituzionale dell'Istituzione sono esercitate dal Presidente che è il legale rappresentante dell'Ente e il quale:

a) convoca il Consiglio d'amministrazione e ne presiede i lavori;

b) in caso di necessità o urgenza può assumere disposizioni di competenza del Consiglio, salvo poi sottoporle a ratifica dello stesso;

c) assicura i contatti politici con gli altri enti;

d) effettua le nomine di competenza dell'Istituzione in organismi esterni;

e) rappresenta l'Istituzione negli atti giudiziari, amministrativi e nei rapporti con le Autorità.

Gli atti volitivi del Presidente hanno forma d'ordinanza. Atti ed altri scritti presidenziali impegnano l'Istituzione se controfirmati secondo legge.

Art. 9

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo nelle epoche stabilite dalla legge, per l'esame del conto consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo, e per le eventuali variazioni al medesimo, a termine degli articoli 6 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, e 1 del R.D. 20 febbraio 1927, n. 257; le altre, ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta o su richiesta di due componenti del Consiglio stesso, sia infine per invito dell'Autorità di controllo.

Art. 10

Gli amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio d'Amministrazione, e può essere promossa dall'Autorità di controllo.

Art. 11

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni è necessario l'intervento di almeno tre membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per la validità delle adunanze non sarà computato chi, avendo interesse giusta l'articolo 15 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, non può prendere parte alle deliberazioni.

Art. 12

Il servizio di cassa è svolto dall'Istituto bancario cittadino che avrà presentato la miglior offerta in un'apposita gara rinnovabile ogni quattro anni.

Art. 13

Le funzioni gestionali fanno capo al Segretario amministrativo e, su apposita delega, ai funzionari dell'Istituzione: abbracciano la generalità degli atti e delle attività non espressamente contemplati negli articoli 7 e 8.

Esse comportano i poteri di spesa (nei limiti del bilancio e degli eventuali budget prefissati) e d'acquisizione e organizzazione delle risorse umane e strumentali.

Nel loro ambito rientrano:

a) l'adozione di atti volitivi concernenti materie o fattispecie diverse da quelle contemplate negli articoli 7 e 8, o che diano attuazione ad atti formati in forza dei medesimi due articoli;
b) il coordinamento delle attività che diano esecuzione e concretizzazione agli atti istituzionali in genere;
c) la direzione di uffici e servizi, con i poteri d'impulso, organizzazione e normazione, sovraordinazione, delega, sostituzione ed avocazione;
d) la presidenza delle commissioni di concorso, l'assegnazione del personale, l'autorizzazione a missioni e trasferte, la definizione degli orari di servizio e d'apertura al pubblico, la valutazione della situazione organizzativa dell'ufficio e dei servizi ed in genere gli atti di gestione del personale;
e) l'organizzazione di spese in applicazione di atti fondamentali o regolamenti - nell'ambito dei budget assegnati e/o delle disponibilità di bilancio - e la liquidazione di spese regolarmente effettuate, nonché l'acquisizione delle entrate;
f) l'assunzione di tutti i provvedimenti - anche di rilievo esterno - che costituiscono esecuzione di provvedimenti deliberativi, di atti con natura regolarmentare, di piani e programmi, o che si concretano nella sola verifica di presupposti di fatto e/o di diritto e della regolarità e completezza del procedimento istruttorio, incluse valutazioni di mera discrezionalità tecnica;
g) gli atti di carattere certificativo, dichiarativo, organizzativo, informativo e ricognitivo;
h) gli atti contrattuali.

Quando l'esercizio delle funzioni di gestione implichi specifica formalizzazione, essa ha luogo in forma determinativa.

L'adozione degli atti, il coordinamento delle attività e l'esercizio dei poteri rientranti nelle funzioni gestionali come definite fanno capo al Segretario amministrativo (o per esso al funzionario appositamente delegato suo sostituto), figura che opera a norma e per gli effetti di cui alla legge fondamentale n. 6972/1890. Specifiche funzioni possono essere attribuite o delegate a funzionari dell'Istituzione.

Art. 14

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario o da altro funzionario appositamente delegato e sono firmati da tutti gli intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o si ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione.

La gestione operativa delle attività fondazionali è assicurata mediante l'opera di personale dipendente, nella consistenza e con le figure professionali previste dall'organico. Ove se ne riconosca l'opportunità può essere fatto ricorso, a titolo alternativo o complementare, al comando da altre pubbliche amministrazioni, a rapporti contrattuali a tempo parziale e/o a termine e/o di diritto privato.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo di scarico per il tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente, o in difetto di quella del membro anziano, e del Segretario o di altro funzionario appositamente delegato.

Art. 15

Per tutte le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e di beneficenza pubblica.

VISTO: L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI: POZZO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 19 settembre 2000, n. 28.

I.P.A.B. «Asilo Infantile Rosa De Egregis Gaspari» di Latisana. Approvazione nuovo Statuto.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il R.D. 22 dicembre 1889, MMMDCXXVI racc. uff., con il quale l'Asilo Infantile «Rosa De Egregis Gaspari» di Latisana, in Provincia di Udine, è stato eretto in Ente morale e con il quale è stato approvato il relativo statuto;

ATTESO che l'Ente è stato riconosciuto I.P.A.B. ope legis in quanto istituto in data anteriore all'entrata in vigore della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (sentenza Cassazione civile 12 giugno 1928);

VISTA la deliberazione 1º dicembre 1998, n. 18, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha proposto il nuovo Statuto;

VISTI i rilievi formulati al riguardo dal Comitato regionale di controllo con nota del 6 aprile 1999, protocollo n. 22588-24391;

VISTA la successiva deliberazione n. 22 del 22 novembre 1999, con la quale il Consiglio di amministrazione suddetto, accogliendo i rilievi dell'Organo di controllo, ha proposto il testo statutario corretto;

VISTO il parere favorevole espresso sul nuovo Statuto dal Comitato regionale di controllo nella seduta dell'8 maggio 2000, ai sensi dell'articolo 80, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 49/1991;

ATTESO che il Comune di Latisana invitato con nota dell'Istituzione n. 182 del 22 maggio 2000 a rendere il proprio parere sullo Statuto, nei trenta giorni successivi a tale data, non si è espresso e, pertanto, va considerato assenziente, ai sensi dell'articolo 62, quarto comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

ATTESO che la sopra citata deliberazione consiliare n. 22/1999, come disposto dall'articolo 68 della legge n. 6972/1890, è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi durante i quali contro di essa non risultano presentate osservazioni od opposizioni;

RITENUTA legittima ed indispensabile l'iniziativa di aggiornare lo Statuto, assunta dal Consiglio di amministrazione dell'Asilo Infantile «Rosa De Egregis Gaspari»;

VISTI gli articoli 5, punto 6, e 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1;

VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed i relativi regolamenti approvati con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, così come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

DECRETA

di approvare lo Statuto dell'I.P.A.B. denominata «Asilo Infantile Rosa De Egregis Gaspari» di Latisana (Udine), secondo il nuovo testo composto di n. 25 articoli ed allegato al presente decreto quale sua parte integrante.

Il Presidente dell'Istituzione di che trattasi è incaricato dell'esecuzione del decreto stesso che sarà trasmesso a tutti gli Enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 19 settembre 2000

POZZO

ENTE MORALE
ASILO INFANTILE
«ROSA DE EGREGIS GASPARI»

LATISANA

STATUTO

CAPO I

ORIGINE E FINALITÀ DELL'ASILO
E MEZZI DI CUI DISPONE

Art. 1

L'Asilo Infantile fu fondato dalla signora Rosa de Egregis vedova Gaspari con l'atto delle sue ultime volontà 26 settembre 1878 e codicillo 23 marzo 1880, rogiti 20 marzo 1888 del notaio dott. Leonardo Zuzzi di

Latisana, registrato a Codroipo il 1° aprile 1888 al n. 782; ha sede in Latisana via E. Gaspari, n. 54, e conserva il nome della sua fondatrice benemerita: «Asilo Infantile Rosa de Egregis Gaspari».

L'Asilo è stato riconosciuto Ente morale con il R.D. 22 dicembre 1889, n. 3626.

Art. 2

L'Asilo ha lo scopo di accogliere tutti i bambini del Comune di Latisana d'ambo i sessi dai tre ai sei anni, con le deroghe previste dalla legge, e di provvedere alla loro educazione morale, civile, intellettuale e fisica nei limiti consentiti dalla loro età.

Si dà priorità ai bambini che si trovano in situazione di bisogno.

Art. 3

Il Consiglio di amministrazione stabilisce annualmente una retta di frequenza all'Asilo; i bambini appartenenti a famiglie in particolari condizioni di disagio economico usufruiscono di una riduzione parziale o totale della retta.

Art. 4

Per l'iscrizione e la frequenza all'Asilo devono essere rispettate tutte le norme vigenti in materia d'igiene e medicina scolastica.

Art. 5

I bambini ammessi all'Asilo non possono rimanervi oltre il principio dell'anno scolastico nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragioni d'età, a ricevere l'istruzione elementare.

Art. 6

Il Patrimonio dell'Asilo è costituito dai locali destinati a sede dello stesso siti in Latisana via E. Gaspari, n. 54, e dagli annessi mobili e arredi.

Art. 7

L'Asilo provvede ai suoi scopi con le entrate patrimoniali, con le contribuzioni pagate per i bambini, con i sussidi di Enti pubblici e privati e con ogni altro provento non destinato ad aumentare il Patrimonio.

Art. 8

Nell'Asilo è vietata ogni discriminazione di trattamento fra i bambini.

Art. 9

La custodia ed educazione dei bambini è affidata a suore in possesso dei requisiti di legge per l'insegnamento nella Scuola materna. In caso d'insufficienza o di mancanza di personale religioso la custodia ed educazione dei bambini è affidata a personale laico.

Gli insegnanti devono essere in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'ordinamento vigente, e impegnarsi al rispetto delle finalità educative che l'Asilo intende perseguire per Statuto.

CAPO II

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 10

L'Asilo è retto da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri compreso il Presidente. Il Sindaco del Comune di Latisana, attenendosi alle disposizioni di cui alla legge n. 6972/1890, ha il compito di nominare il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione, i quali durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.

L'ufficio dei Consiglieri sarà gratuito.

Art. 11

In caso d'assenza od impedimento del Presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano d'età.

Art. 12

I componenti del Consiglio di amministrazione che senza un giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alla seduta, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione stesso e può essere promossa dall'Assessore regionale competente. La surroga dei Consiglieri decaduti è soggetta alla procedura di cui all'articolo 10 del presente Statuto.

Art. 13

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie; le prime hanno luogo nel mese di maggio e settembre e, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame e l'approvazione del Conto consuntivo e del Bilancio preventivo e per le eventuali variazioni del medesimo; le altre ogni qualvolta lo richiedano motivi di urgenza, sia per invito del Presidente, sia su domanda scritta e motivata da almeno due componenti il Consiglio stesso, sia per disposizione dell'Assessore regionale competente.

Art. 14

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere prese con l'intervento di almeno tre componenti ed a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità di voti la proposta di deliberazione è da intendersi respinta.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse, non può prendere parte alla discussione ed alla deliberazione.

Art. 15

I processi verbali sono redatti dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare ne viene fatta menzione.

Art. 16

Il Consiglio di amministrazione provvede all'Amministrazione dell'Ente e al suo regolare funzionamento, esercitando le sue funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad esso spetta in particolare: approvare i conti consuntivi, deliberare sulle modificazioni statutarie, sui regolamenti di amministrazione e di servizio interno e per il personale; nominare, sospendere, licenziare il personale dipendente, deliberare le convenzioni da fare con il medesimo; deliberare in genere su tutti gli altri affari che interessano l'istituto.

Art. 17

Il Consiglio di amministrazione individua e nomina il Direttore dell'Asilo.

Al Direttore spetta: l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi nel rispetto degli indirizzi del Consiglio di amministrazione; la gestione tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Esso è responsabile degli atti che compie e dei relativi risultati.

Art. 18

Il Consiglio di amministrazione propone il nominativo del Segretario per il quale deve essere rilasciato nullaosta da parte del Sindaco del Comune di Latisana.

Il Segretario assiste alle adunanze del Consiglio di amministrazione redigendone le relative deliberazioni, ed espleta tutte le pratiche d'ufficio riferite all'Ente stesso.

CAPO III

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 19

Spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione di rappresentare l'Ente e curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio; di presiedere le sedute del Consiglio stesso; di sospendere, per gravi ed urgenti motivi, il personale dipendente e di prendere, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo a riferirne al Consiglio di amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

CAPO IV

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20

Il servizio di esazione e di cassa è fatto, di regola, dall'esattore comunale. Nel caso che l'istituzione venga autorizzata ad avere un Tesoriere proprio, non gli si può conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all'esattore comunale. Il Tesoriere è tenuto a prestare cauzione, da approvarsi a termine di legge.

Art. 21

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti di firma del Presidente e di quella del membro del Consiglio che sovrintende al servizio cui si riferisce il mandato (o in difetto, dal Consigliere più anziano di età) e del Segretario.

CAPO V

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 22

È in facoltà di ogni componente del Consiglio di amministrazione di visitare l'Asilo per assicurarsi che proceda regolarmente.

Art. 23

I modi di nomina, la pianta organica, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissate nel regolamento organico.

Per tutto quanto riguarda i titoli di idoneità del personale dirigente ed insegnante ed il metodo d'insegnamento, vanno osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti scolastici a ciò relativi.

Art. 24

Sono pure materia di disposizioni regolamentari:

a) i termini per presentare le domande di ammissioni dei bambini;

b) i certificati da allegare alle medesime domande e la competenza per provvedere in proposito;

c) la disciplina interna;

d) la data di apertura e di chiusura dell'Asilo;

e) gli orari;

f) le norme per la somministrazione della refezione;

g) l'igiene, la pulizia, e quant'altro sia opportuno per il regolare andamento dell'Asilo e non formi oggetto di disposizione statutaria.

CAPO VI

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 25

Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osservino le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

VISTO: L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI: POZZO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 18 settembre 2000, n. 126/SASM.

Approvazione della modifica del programma straordinario di opere ed interventi per l'anno 1995, della Comunità montana Valli del Natisone.

L'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

PREMESSO che la Comunità montana Valli del Natisone ha adottato con deliberazione dell'assemblea generale il programma straordinario di opere ed interventi per l'anno 1995 ed il programma di modifica allo stesso rispettivamente approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 46/SASM del 27 agosto 1997 e n. 28/SASM del 14 aprile 1998;

ATTESO che la Comunità montana Valli del Natisone con deliberazione dell'assemblea generale n. 8 del 29 giugno 2000 ha approvato una modifica al programma in parola tendente alla ridefinizione dello stesso oltre che all'eliminazione dei residui, destinandoli a favore di una nuova iniziativa;

VISTO che il programma suindicato viene così ridefinito:

1. Centro vacanze	lire	38.567.515
2. Meccanizzazione ed informatizzazione degli uffici	lire	12.340.300
3. Miglioramento patrimonio dell'Ente	lire	10.624.000
4. Animazione turismo	lire	8.000.000
5. Attività culturali	lire	5.000.000
6. Servizi comunali integrati	lire	25.078.080
7. Centro donna	lire	19.000.000
8. Miglioramento del patrimonio dell'Ente, opere relative al completamento del Centro Servizi Comunitari	lire	5.921.305
TOTALE	lire	124.531.200

CONSIDERATO che il nuovo intervento di cui al sopracitato punto 8. è coerente con il Piano pluriennale di sviluppo economico e sociale per gli anni 1999-2001, della Comunità montana Valli del Natisone, approvato con decreto dell'Assessore per lo sviluppo della montagna n. 18/SASM del 24 febbraio 2000;

RITENUTE valide le ragioni che hanno indotto l'Ente montano ad adottare la modifica al programma in parola;

RITENUTE, pertanto, approvabili le proposte programmatiche comunitarie in quanto coerenti con gli indirizzi e gli strumenti della programmazione regionale;

CONSIDERATO che la Comunità montana Valli del Natisone ha presentato la relazione sullo stato di attuazione dei programmi in corso, aggiornata al 31 dicembre 1999, in osservanza del disposto dell'articolo 19 ultimo comma, della legge regionale 29/1973, come modificato dall'articolo 1, della legge regionale 54/1986;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2;

VISTO il D.P.G.R. n. 0297/Pres. del 3 agosto 1998, con cui l'Assessore effettivo dott. Renzo Tondo è delegato a trattare gli affari relativi alle fasi di approvazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi stralcio annuali e dei programmi straordinari di opere ed interventi delle comunità montane, di cui agli articoli 15 e seguenti della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 0251/Pres. del 28 luglio 2000;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2690 dell'8 settembre 2000;

DECRETA

è approvata la modifica del programma straordinario di opere ed interventi per l'anno 1995, così come adottata dalla Comunità montana Valli del Natisone con deliberazione dell'Assemblea generale n. 8 del 29 giugno 2000.

Udine, 18 settembre 2000

TONDO

DECRETO DEL DIRETTORE DELL'OSSERVATORIO PER LE MALATTIE DELLE PIANTE DI PORDENONE 19 luglio 2000, n. 1118.

Applicazione del Decreto Ministeriale 31 maggio 2000 recante misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite.

IL DIRETTORE DELL'OSSERVATORIO
PER LE MALATTIE DELLE PIANTE
DI PORDENONE

VISTA la legge 18 giugno 1931, n. 987 recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 22 nonché il relativo Regolamento per l'applicazione approvato con R.D.L. 23 giugno 1932, n. 913, e con legge 22 dicembre 1932, n. 1933;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 31 maggio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2000 recante «Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite (FD)» ed in particolare gli articoli 4, 5 e 6 che prevedono l'adozione di specifiche misure fitosanitarie rispettivamente all'interno dei focolai di FD, nelle zone di insediamento e nelle zone indenni;

CONSIDERATO che il citato Decreto ministeriale di lotta obbligatoria demanda ai Servizi Fitosanitari regionali l'individuazione delle misure fitosanitarie;

VISTO l'esito delle analisi con tecniche di biologia molecolare effettuate per la caratterizzazione dei fitoplasmi associati ai Giallumi della vite in Friuli-Venezia Giulia dal Dipartimento di Biologia applicata alla difesa delle piante dell'Università di Udine, nell'ambito di specifiche convenzioni negli anni 1996, 1997, 1998 e 1999;

CONSIDERATO che si definisce «focolaio» l'area in cui è stata accertata ufficialmente la presenza di flavescenza dorata della vite sensu stricto e nella quale si può ritenere tecnicamente possibile l'eradicazione della malattia;

RITENUTO di dover procedere alla delimitazione dell'area denominata «focolaio» individuando zone amministrative facilmente identificabili e prevedendo in essa una fascia di sicurezza che ricomprenda territori vitati contigui esposti ad elevato rischio di contagio;

CONSIDERATO che si definisce «zona di insediamento» l'area in cui è stata comprovata la presenza di FD e del suo vettore e nella quale la malattia ha raggiunto una diffusione tale da non far ritenere possibile un'eventuale azione di eradicazione;

CONSIDERATO che l'intero territorio della Povincia di Pordenone riveste importanza strategica per l'esercizio dell'attività vivaistica viticola e che il rilevante valore di tale attività giustifica l'adozione di particolari tutele per evitare la diffusione di FD;

VALUTATO che l'eradicazione del focolaio presente in Friuli-Venezia Giulia è conseguibile solo con la congiunta azione di controllo della cicalina Scaphoideus titanus Ball - insetto vettore della malattia - e di eliminazione delle fonti di inoculo costituite dalle viti ammalate;

DECRETA

1. In Provincia di Pordenone è individuato un focolaio di flavescenza dorata della vite comprendente l'intero territorio dei Comuni di Caneva, Sacile, Fontanafredda, Brugnera, Prata di Pordenone e Porcia.

2. Nel focolaio, fino a contraria disposizione, è fatto obbligo a chiunque, nei propri vigneti, inclusi quelli incolti di:

- contenere le popolazioni della cicalina Scaphoideus titanus seguendo le indicazioni di difesa che saranno impartite dall'Osservatorio per le malattie delle piante, anche a mezzo del Servizio di lotta guidata ed integrata dell'Amministrazione provinciale di Pordenone;
- eliminare tempestivamente ogni vite con sintomi sospetti di flavescenza dorata, senza che vi sia necessità di specifiche conferme analitiche sulle singole piante oggetto di epurazione;
- estirpare l'intero appezzamento vitato - intendendo per questo un appezzamento omogeneo per conduzione, vitigno coltivato ed età - qualora l'incidenza delle piante sintomatiche superi il 25% del totale.

L'eliminazione delle viti sintomatiche o l'estirpo delle superfici vitate avverrà d'iniziativa propria del viticoltore o nell'ambito di specifico programma di ispezione ed epurazione organizzato dall'Amministrazione regionale.

3. Nell'intero territorio della provincia di Pordenone, anche nelle zone ancora indenni da FD, è fatto obbligo a chiunque, nei propri vigneti, inclusi quelli incolti, di contenere le popolazioni della cicalina Scaphoideus titanus seguendo le indicazioni di difesa che saranno impartite dall'Osservatorio per le malattie delle piante, anche a mezzo del Servizio di lotta guidata ed integrata dell'Amministrazione provinciale di Pordenone.

4. In Provincia di Pordenone non sussistono i presupposti per il riconoscimento di alcuna zona di insediamento di FD.

Pordenone, lì 19 luglio 2000

ORTEZ

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 agosto 2000, n. 2611.

Legge regionale 10/1997, articolo 4. Fondo regio-

nale per lo sviluppo della montagna. Piano di azione locale del gruppo di azione locale Natisone GAL. Modificazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 738 del 13 marzo 1998, modificata con la deliberazione della Giunta regionale n. 1201 del 24 aprile 1998, con la quale viene approvato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997 (nel testo allora in vigore), il documento di indirizzo programmatico che definisce obiettivi, priorità, direttive generali e modalità per la predisposizione o la presentazione e per la selezione dei progetti finanziabili con il Fondo, con riferimento agli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 3190 del 30 ottobre 1998, con la quale si dettano direttive per l'attuazione dell'indirizzo programmatico adottato con la citata deliberazione giuntale n. 738 del 1998;

RICORDATO che le direttive adottate dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 3190 del 1998 prevedono il finanziamento prioritario di piani di azione locale (d'ora in poi: PAL) relativi ai territori dei Comuni della Comunità montana delle Valli del Torre e della Comunità montana Valli del Natisone già individuati dal Programma LEADER II regionale (d'ora in poi: PLR) redatti ai sensi dell'iniziativa comunitaria LEADER II e della conseguente programmazione regionale (ovvero, nel rispetto delle norme che presiedono alla programmazione e alla realizzazione dei programmi di sviluppo locale di cui all'iniziativa LEADER II, fatta esclusione per le procedure attuative non riconducibili alle disposizioni normative e amministrative europee collegate ai meccanismi di cofinanziamento tramite i fondi strutturali europei, come quelle ricordate dai servizi della Commissione europea nella nota della Direzione generale VI - Agricoltura - del 9 ottobre 1998, prot. n. 38183), e una riserva di risorse finanziarie pari a lire 7.987.500.000, suddivisa in lire 4.270.500.000 per il PAL interessante l'area della Comunità montana delle Valli del Torre e in lire 3.717.000.000 per il PAL interessante l'area della Comunità montana Valli del Natisone;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 4015 del 23 dicembre 1999, con la quale, ai sensi dell'indirizzo programmatico sopra ricordato, viene ammesso a finanziamento il PAL del gruppo di azione locale Natisone GAL, società consortile a responsabilità limitata con sede in San Pietro al Natisone, e si indica la modalità attraverso cui vanno definite le procedure di controllo e modificazione dello stesso piano di azione locale;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 782 del 16 marzo 1999, con la quale viene approvato lo schema d'accordo relativo alle procedure di monitoraggio, controllo e modificazione del PAL che, ai sensi della richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 4015 del 1999, il direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna è autorizzato a stipulare con il gruppo di azione locale Natisone GAL;

VISTO l'accordo sottoscritto in data 1 marzo 2000 dal Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, per l'Amministrazione regionale, e dal Presidente di Natisone GAL, allegato al decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna n. 26/SASM del 3 marzo 2000;

CONSIDERATO che l'articolo 4 dell'accordo prevede che le modificazioni del PAL siano approvate dalla Giunta regionale;

ATTESO che il gruppo di azione locale Natisone GAL, con nota del 31 luglio 2000, prot. n. 133.00, a conclusione di diverse richieste di parere indirizzate al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna sulle procedure attuative delle singole Azioni del PAL e sui bandi predisposti per gli interventi contributivi, ha presentato all'Amministrazione regionale una richiesta di modificazione del PAL, relativa alle Azioni 1.3, 2.1, 2.3, 2.4, 3.3 e 4.1;

CONSIDERATO che le modificazioni appaiono coerenti con il PLR e con le indicazioni dell'indirizzo programmatico approvato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 738 del 1998;

RITENUTO di dover approvare le modificazioni proposte, sostituendo il quadro finanziario già allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 4015 del 1999 con quello risultante dalle modificazioni medesime;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale per lo sviluppo della montagna;

all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare le modificazioni del PAL del gruppo di azione locale Natisone GAL Soc. cons. a r.l., con sede a San Pietro al Natisone, richieste con nota del 31 luglio 2000, prot. 133.00;
- il nuovo quadro finanziario del PAL del gruppo di azione locale Natisone GAL Soc. cons. a r.l. è riportato nella tabella allegata al presente atto, che sostituisce la tabella allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 4015 del 23 dicembre 1999.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

ALLEGATO

NATISONE GAL

PIANO D'AZIONE LOCALE
(quadro finanziario)

AZIONI	INVESTIMENTO/COSTO PREVISTO				
	FONDO MONTAGNA	COFINANZIAMENTO LOCALE			TOTALE
		PUBBLICO	PRIVATO	TOTALE	
Azione 1.1 - Gestione del GAL	L. 280.000.000	L. -	L. -	L. -	L. 280.000.000
Azione 1.2 - Gestione del programma	L. 159.700.000	L. -	L. -	L. -	L. 159.700.000
Azione1.3 - Cooperazione allo sviluppo	L. 330.000.000	L. -	L. -	L. -	L. 330.000.000
TOTALE SOTTOMISURA B1	**L. 769.700.000**	**L. -**	**L. -**	**L. -**	**L. 769.700.000**
Azione 2.1 - Servizi informatici ai cittadini	L. 360.000.000	L. 40.000.000	L. -	L. 40.000.000	L. 400.000.000
Azione 2.2 - Centri sociali telematici	L. 160.000.000	L. 30.000.000	L. -	L. 30.000.000	L. 190.000.000
Azione 2.3 - Servizi a domanda (*)	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Azione 2.4 - Rete di servizi alle imprese	L. 350.000.000	L. -	L. 250.000.000	L. 250.000.000	L. 600.000.000
TOTALE SOTTOMISURA B2	**L. 870.000.000**	**L. 70.000.000**	**L. 250.000.000**	**L. 320.000.000**	**L. 1.190.000.000**
Azione 3.1 - Servizi minimi per il turismo	L. 802.000.000	L. -	L. 220.000.000	L. 220.000.000	L. 1.022.000.000
Azione 3.2 - Parco tematico della memoria	L. 500.000.000	L. -	L. -	L. -	L. 500.000.000
Azione 3.3 - Promozione prodotti tipici	L. 150.000.000	L. -	L. 100.000.000	L. 100.000.000	L. 250.000.000
Azione 3.4 - Animazione turistico-culturale	L. 150.000.000	L. -	L. -	L. -	L. 150.000.000
TOTALE SOTTOMISURA B3	**L. 1.602.000.000**	**L. -**	**L. 320.000.000**	**L. 320.000.000**	**L. 1.922.000.000**
Azione 4.1 -L'ambiente naturale	L. 300.000.000	L. -	L. 140.000.000	L. 140.000.000	L. 440.000.000
Azione 4.2 - La pietra e l'ambiente urbano	L. 175.300.000	L. -	L. 150.000.000	L. 150.000.000	L. 325.300.000
TOTALE SOTTOMISURA B4	**L. 475.300.000**	**L. -**	**L. 290.000.000**	**L. 290.000.000**	**L. 765.300.000**
TOTALE AZIONI	**L. 3.717.000.000**	**L. 70.000.000**	**L. 860.000.000**	**L. 930.000.000**	**L. 4.647.000.000**

(*) Azione cancellata

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 settembre 2000, n. 2673.

Legge 164/1992, articolo 16, punto 5, lettera a) e lettera b). Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini. Determinazione delle rese medie unitarie indicative D.O.C. e della produzione massima classificabile D.O.C.; campagna vendemmiale 2000.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 10 febbraio 1992, n. 164 «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini», ed in particolare l'articolo 16 che prevede la possibilità per il conduttore di vigneti, di rivendicare la denominazione di origine e la indicazione geografica tipica mediante la denuncia di produzione delle uve o la dichiarazione di produzione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che le Regioni debbano annualmente determinare:

a) le rese medie unitarie indicative delle D.O.C.G. e delle D.O.C. nel rispetto delle gradazioni minime naturali delle uve;

b) la produzione massima classificabile D.O.C.G. e D.O.C.;

VISTO il decreto 27 ottobre 1995, del Dirigente capo della Segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, con il quale viene riconosciuta la denominazione di origine controllata «FRIULI-ANNIA»;

VISTO il D.P.R. 21 luglio 1975 di riconoscimento dei vini D.O.C. «Aquileia», da ultimo modificato con decreto 9 aprile 1998 del Dirigente capo della Segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

VISTO il D.P.R. 17 luglio 1985 di riconoscimento dei vini D.O.C. «Carso» da ultimo modificato con decreto 11 settembre 1996 del Dirigente capo della Segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

VISTO D.P.R. 24 maggio 1968 di riconoscimento dei vini D.O.C. «Collio Goriziano o Collio» da ultimo modificato con decreto 25 marzo 1998 del Dirigente capo della Segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

VISTO il D.P.R. 20 luglio 1970 di riconoscimento dei vini D.O.C. «Colli Orientali del Friuli», da ultimo modificato con decreto 30 ottobre 1995 del Dirigente Capo della Segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

VISTO il D.P.R. 20 luglio 1970 di riconoscimento dei vini D.O.C. «Grave del Friuli», da ultimo modificato con decreto 16 febbraio 1998 del Dirigente capo della Segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

VISTO il D.P.R. 30 ottobre 1974 di riconoscimento dei vini D.O.C. «Isonzo», da ultimo modificato con il decreto 1 agosto 1996 del Dirigente Capo della Segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

VISTO il D.P.R. 19 maggio 1975, di riconoscimento dei vini D.O.C. «Latisana», da ultimo modificato con D.M. 3 agosto 1993;

VISTO il D.P.R. 2 settembre 1985 di riconoscimento dei vini D.O.C. «Lison-Pramaggiore»;

SENTITI i Consorzi volontari di tutela e le categorie dei produttori appositamente convocati il 24 agosto 2000, presso la Direzione regionale dell'agricoltura, riunione alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, per riferire in ordine agli accertamenti previsti dall'articolo 16 punto 5, lettera a) della legge 164/1992, e i rappresentanti delle Camere di commercio della regione, per le competenze connesse alla materia di che trattasi;

TENUTO presente l'andamento climatico e meteorico verificatosi nell'annata, nonché le condizioni generali ambientali e di coltivazione della vite nei riflessi quali-quantitativi delle uve nelle zone delimitate e destinate alla produzione dei vini stessi;

VISTO l'articolo 46 dello Statuto regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'agricoltura,

all'unanimità,

DELIBERA

1. Le rese medie unitarie indicative delle D.O.C. regionali, determinate nel rispetto delle gradazioni minime naturali delle uve per la vendemmia 2000, sono le seguenti:

D.O.C. FRIULI ANNIA

VITIGNI BIANCHI	Q.li uva-ettaro	VITIGNI ROSSI	Q.li uva-ettaro
Chardonnay	120	Cabernet franc	120
Malvasia	120	Cabernet sauvignon	120
Pinot bianco	120	Merlot	120
Pinot grigio	120	Refosco dal p.r.	120
Sauvignon	120		
Tocai friulano	120		
Traminer aromatico	120		
Verduzzo friulano	120		

D.O.C. FRIULI AQUILEIA

VITIGNI BIANCHI	Q.li uva-ettaro	VITIGNI ROSSI	Q.li uva-ettaro
Chardonnay	120	Cabernet franc	120
Pinot bianco	120	Cabernet sauvignon	120
Pinot grigio	130	Merlot	120
Riesling renano	120	Refosco dal p.r.	120
Sauvignon	120		
Tocai friulano	130		
Traminer aromatico	100		
Verduzzo friulano	120		
Malvasia istriana	120		
Muller thurgau	130		

D.O.C. CARSO

VITIGNI BIANCHI	Q.li uva-ettaro	VITIGNI ROSSI	Q.li uva-ettaro
Chardonnay	85	Cabernet franc	80
Malvasia	85	Cabernet sauvignon	85
Pinot G.	85	Merlot	85
Sauvignon	80	Refosco dal p.r.	85
Traminer	80	Terrano	80
Vitovska	85		

D.O.C. COLLIO GORIZIANO o COLLIO

VITIGNI BIANCHI	Q.li uva-ettaro	VITIGNI ROSSI	Q.li uva-ettaro
Chardonnay	100	Cabernet franc	100
Malvasia istriana	105	Cabernet sauvignon	105
Muller thurgau	105	Merlot	105
Picolit	35	Pinot nero	100
Pinot bianco	100		
Pinot grigio	100		
Ribolla gialla	100		
Riesling italico	95		
Riesling renano	95		
Sauvignon	100		
Tocai friulano	105		
Traminer aromatico	100		

D.O.C. COLLI ORIENTALI DEL FRIULI

VITIGNI BIANCHI	Q.li uva-ettaro	VITIGNI ROSSI	Q.li uva-ettaro
Chardonnay	110	Cabernet franc	110
Malvasia istriana	110	Cabernet sauvignon	110
Picolit	40	Merlot	110
Pinot bianco	110	Pignolo	110
Pinot grigio	110	Pinot nero	110
Ribolla gialla	110	Refosco dal p.r.	110
Riesling renano	110	Schioppettino	110
Sauvignon	110	Tazzelenghe	110
Tocai friulano	110		
Traminer aromatico	110		
Verduzzo friulano	110		
Sottozona Ramandolo			
Verduzzo friulano	80		
Sottozona Cialla			
Picolit	35	Refosco dal p.r.	60
Ribolla Gialla	80	Schioppettino	60
Verduzzo friulano	80		
Sottozona Rosazzo			
Picolit	30	Pignolo	70
Ribolla Gialla	80		

D.O.C. FRIULI GRAVE

VITIGNI BIANCHI	Q.li uva-ettaro	VITIGNI ROSSI	Q.li uva-ettaro
Chardonnay	130	Cabernet franc	120
Pinot bianco	130	Cabernet sauvignon	120
Pinot grigio	130	Merlot	130
Riesling renano	120	Pinot nero	120
Sauvignon	120	Refosco dal p.r.	130
Tocai friulano	130		
Traminer aromatico	120		
Verduzzo friulano	130		

Per i vini «Novello», «Bianco», «Rosso», «Rosato», le rese dei vitigni sono individuate in 120 q.li uva-ettaro

D.O.C. ISONZO DEL FRIULI o ISONZO

VITIGNI BIANCHI	Q.li uva-ettaro	VITIGNI ROSSI	Q.li uva-ettaro
Chardonnay	105	Cabernet franc	110
Malvasia istriana	110	Cabernet sauvignon	115
Moscato giallo	110	Franconia	105
Moscato rosa	110	Merlot	115
Pinot bianco	110	Pinot nero	110
Pinot grigio	110	Refosco dal p.r.	110
Riesling italico	105	Schioppettino	105
Riesling renano	105		
Sauvignon	105		
Tocai friulano	115		
Traminer aromatico	105		
Verduzzo friulano	110		

D.O.C. FRIULI LATISANA

VITIGNI BIANCHI	Q.li uva-ettaro	VITIGNI ROSSI	Q.li uva-ettaro
Chardonnay	130	Cabernet franc	120
Malvasia Istriana	120	Cabernet sauvignon	120
Pinot bianco	130	Franconia	120
Pinot grigio	120	Merlot	130
Riesling Renano	120	Pinot Nero	120
Sauvignon	120	Refosco dal p.r.	130
Tocai friulano	130		
Traminer aromatico	120		
Verduzzo friulano	130		

D.O.C. LISON-PRAMAGGIORE

VITIGNI BIANCHI	Q.li uva-ettaro	VITIGNI ROSSI	Q.li uva-ettaro
Chardonnay	120	Cabernet franc	120
Pinot bianco	120	Cabernet sauvignon	120
Pinot grigio	120	Merlot	130
Riesling italico	110	Refosco dal p.r.	130
Sauvignon	115		
Tocai friulano	130		
Verduzzo friulano	120		

2. La produzione massima classificabile D.O.C. è rappresentata dall'intera produzione ottenuta nel rispetto

dei massimali recati dai disciplinari di produzione di appartenenza.

3. La quantità di uva che dovesse eccedere i massimali indicati da ciascun disciplinare di produzione, purché la stessa non superi i limiti di tolleranza previsti dai medesimi, dovrà essere riportata con le modalità previste da ciascun disciplinare entro i limiti certificabili ed il supero di produzione potrà rientrare in una delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute in Regione.

4. Qualora la quantità di uva dovesse eccedere i limiti di tolleranza previsti dai disciplinari di produzione, l'intera produzione non potrà essere classificabile come D.O.C., ma dovrà essere declassata al livello inferiore di vino da tavola e soltanto se sussistono le condizioni potrà essere classificabile come indicazione geografica tipica.

Il presente atto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

Comunicazione dell'avvio del procedimento relativo all'attribuzione del premio per la qualità della prestazione individuale - Contratto collettivo di lavoro - appendice economica al biennio 1996-1997 - area non dirigenziale.

Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si comunica l'avvio del procedimento avente ad oggetto l'attribuzione del premio per la qualità della prestazione individuale, riferito al biennio 1996-1997, previsto dal contratto collettivo di lavoro - appendice economica al biennio 1996-1997 - area non dirigenziale.

Nella circolare n. 14 del 22 settembre 2000 della Direzione regionale dell'Organizzazione e del Personale sono stati illustrati i criteri e le modalità per la corresponsione del premio. Con la medesima circolare sono stati inviati ai Direttori competenti all'assegnazione del premio gli elenchi dei soggetti potenziali beneficiari del premio stesso.

La suddetta documentazione sarà a disposizione degli interessati presso gli albi delle singole strutture regionali e presso la Direzione regionale dell'Organizzazione e del Personale.

Si comunicano altresì i seguenti elementi informativi:

Struttura competente: Direzione regionale dell'Organizzazione e del Personale.

Responsabile del procedimento: dott. Giorgio Drabeni.

Sostituto responsabile del procedimento: dott. Giuseppe Sassonia.

Responsabile dell'istruttoria: dott. Tiziano Rossi.

Gli interessati potranno far pervenire al responsabile del procedimento eventuali memorie scritte o documenti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b) della legge regionale 7/2000, entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 22 settembre 2000

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Giorgio Drabeni

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Chiopris Viscone. Avviso di adozione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 32 del 21 luglio 2000 il Comune di Chiopris Viscone ha adottato la variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Povoletto. Avviso di adozione della variante n. 14 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1

della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 40 del 28 luglio 2000 il Comune di Povoletto ha adottato la variante n. 14 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 14 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Sesto al Reghena. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Ambito Laghi Paker».

Con deliberazione consiliare n. 27 del 26 giugno 2000, il Comune di Sesto al Reghena ha accolto parzialmente le osservazioni/opposizioni presentate, ha fatto proprio il parere vincolante espresso dal Comitato Tecnico regionale in ordine al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Ambito Laghi Paker» ed ha approvato il piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Torreano. Avviso di adozione della variante n. 18 al Regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 27 del 30 maggio 2000, il Comune di Torreano ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32 bis, della legge regionale 52/1991, la variante n. 18 al Regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 18 al Regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AZIENDA DEI PARCHI E DELLE FORESTE REGIONALI

Servizio delle foreste regionali

UDINE

Bando di gara mediante licitazione privata per la vendita di materiale legnoso ritraibile dal lotto boschivo denominato «Mesel ovest part. 5c parziale» del Piano di assestamento della Foresta regionale di Fusine in Valromana (Udine) di proprietà della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Ripubblicazione del bando a seguito di errore materiale nel precedente già pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 36 del 6 settembre 2000.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

– che con decreto n. 145 del 19 settembre 2000 si è provveduto ad annullare la gara di cui all'oggetto e si è indetto un nuovo bando come di seguito riportato:

– che l'Azienda dei Parchi e delle Foreste regionali - Servizio delle foreste regionali - via Cotonificio - 33100 Udine - telefono 0432/555481 - fax 0432/555499 - intende porre in vendita, mediante gara di licitazione privata, il materiale legnoso ricavabile dal lotto boschivo «Mesel ovest part. 5c parziale» del Piano di assestamento della Foresta regionale di Fusine in Valromana (Udine) per l'importo a base d'asta di lire 115.257.000 (euro 59.525,27) - I.V.A. esclusa.

1) Criterio di aggiudicazione

La gara verrà esperita con le modalità di cui alla lettera c), dell'articolo 73 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, nonché in conformità alle vigenti norme regionali in materia.

2) Oggetto e caratteristiche della vendita

Vendita a misura - alto fusto

Valori in lire

Lotto boschivo «Mesel ovest part. 5c parziale»

N. piante per specie legnosa		Assortimenti ricavabili	Quantità m^3 netti	Prezzo di macchiatico Lire/m^3	Valore complessivo
		Misure normali	501	140.200	L. 70.240.200
Abete rosso	317	Sottomisure	182	105.150	L. 19.137.300
Abete bianco	3	Bottoli	137	105.150	L. 14.405.550
Larice	107	Cellulosa	91	35.050	L. 3.189.550
Faggio	103	Legname da brucio	149	55.600	L. 8.284.400
TOTALE	530		1060		L. 115.257.000

Totale complessivo lire 115.257.000 I.V.A. esclusa.

Valori in euro

Lotto boschivo «Mesel ovest part. 5c parziale»

N. piante per specie legnosa		Assortimenti ricavabili	Quantità m^3 netti	Prezzo di macchiatico Euro/m^3	Valore complessivo
		Misure normali	501	72,407257	36.276,035757
Abete rosso	317	Sottomisure	182	54,305442	9.883,590444
Abete bianco	3	Bottoli	137	54,605442	7.439,845554
Larice	107	Cellulosa	91	18,101814	1.647,265074
Faggio	103	Legname da brucio	149	28,715003	4.278,535447
TOTALE	530		1060		59.525,27

Totale complessivo euro 59.525,27 I.V.A. esclusa.

(Tutti i valori parziali espressi in euro saranno indicati con sei numeri decimali).

---

3) Località del lotto posto in vendita

Particella 5c del Piano di assestamento della Foresta regionale di Fusine in Valromana - Comune di Tarvisio - Provincia di Udine.

4) Requisiti dei partecipanti

Le ditte partecipanti devono essere iscritte al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. - per l'attività di utilizzazione boschiva e devono possedere il certificato d'idoneità forestale di II livello rilasciato da uno degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

5) Termine di esecuzione dei lavori

Il termine di utilizzazione del lotto è fissato in 450 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna nel rispetto dell'articolo 26 del Capitolato generale d'oneri.

Nel caso l'acquirente non rispetti il periodo contrattualmente stabilito o quello stabilito da eventuali proroghe, si applicherà una penale di lire 10.000 (euro 5,16) per ogni giorno di ritardo.

6) Subappalto

Si applicano le norme dell'articolo 17 del Capitolato generale integrate dalle norme dell'articolo 4 del D.P.G.R. 30 settembre 1996, n. 0342/Pres.

7) Collaborazione tra imprese boschive

Sono ammesse forme di collaborazione tra imprese per brevi periodi ai sensi e con le modalità previste dagli articoli 5 e 6 del D.P.G.R. 30 settembre 1996, n. 0342/Pres.

8) Piano di sicurezza

Per quanto concerne la sicurezza sul lavoro la ditta boschiva è tenuta al rispetto della normativa vigente e delle informative contenute nelle schede tecniche di cui all'articolo 10 del Capitolato particolare d'oneri.

9) Pagamento del legname

L'acquirente dovrà pagare il legname presso la Tesoreria regionale con le modalità e termini di cui all'articolo 12 del Capitolato generale d'oneri.

10) Invito a partecipare alla gara

Per essere invitate a partecipare alla gara, le imprese interessate dovranno far pervenire al seguente indirizzo: Azienda dei Parchi e delle Foreste regionali - Servizio delle foreste regionali - via Cotonificio - 33100 Udine entro e non oltre il giorno 24 ottobre 2000, ore 13.00, richiesta d'invito, contenente quanto segue:

- dichiarazione attestante il possesso per l'anno 2000 del certificato di idoneità tecnica di II livello, rilasciato dal competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

L'Ente appaltante trasmetterà gli inviti alle ditte interessate entro il 27 ottobre 2000.

11) Modalità di presentazione delle offerte

Le ditte invitate dovranno inviare il plico contenente l'offerta entro le ore 13.00 del giorno 14 marzo 2000 a mezzo servizio postale, con raccomandata a.r..

Il plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, avrà l'indicazione del mittente e la seguente scritta: «Offerta per la gara del giorno 15 novembre 2000 relativa all'acquisto del lotto boschivo "Mesel ovest particolo 5c parziale" della Foresta regionale di Fusine in Valromana» nel quale dovranno essere inclusi:

1) Una dichiarazione in lingua italiana e in competente bollo, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante contenente:
   - la misura dell'aumento in percentuale, così in cifre come in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta;
   - la specificazione di aver tenuto conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza fisica dei lavoratori.

   Tale dichiarazione, sotto pena di nullità, dovrà essere chiusa in apposita busta, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura - con l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara - nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti.
2) Dichiarazione sottoscritta del titolare o legale rappresentante della ditta, con allegata fotocopia di un documento di identità, dalla quale risulti:
   a) di essere iscritto alla C.C.I.A.A., Ufficio registro imprese per l'attività di utilizzazione boschiva;
   b) nel quinquennio anteriore non risultano a carico della ditta dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;
   c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
   d) la ditta non si trova nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione di cui agli articoli 120 e seguenti della legge 689/1981;
   e) di essersi recato sul luogo della presente utilizzazione, ha preso conoscenza di tutte le condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione;
   f) di accettare l'appalto alle condizioni del Capitolato generale d'oneri e del Capitolato particolare allegato al progetto dei lavori oggetto della gara;
   g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (ex articolo 17, legge 68/1999).
3) Cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta di lire 3.457.710 (euro 1.785,76), pari al 3% dell'importo del lotto per le imprese boschive e di lire 1.152.570 (euro 595,25), pari all'1% per le imprese cooperative, da prestarsi anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

12) Svincolo dell'offerta

Gli offerenti avranno facoltà di svincolare la propria offerta trascorsi 60 giorni dalla gara.

13) Norme regolanti l'espletamento della licitazione

- il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifra e quello indicato in lettere è ritenuto valido quello indicato in lettere;
- non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 13.00 del giorno 14 novembre 2000 o che risulti pervenuto non per mezzo del servizio postale o sul quale non siano stati apposti il mittente e la scritta relativa alla specificazione dei lavori oggetto della gara e non sia controfirmato sui lembi di chiusura;
- non sarà ammessa alla gara l'offerta, nel caso che manchi, risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti ovvero anche uno solo di tali documenti pervenga in modo diverso da come prescritto nel presente bando; parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che la dichiarazione dell'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente controfirmata sui lembi di chiusura e recante l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara;

- non sono, altresì, ammesse le offerte che recano correzioni non espressamente confermate e sottoscritte;
- non sono ammesse offerte in ribasso;
- si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida;
- in caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione a norma dell'articolo 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- il Presidente della gara si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
- la seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra data o al giorno successivo;
- il Presidente si riserva, altresì, la facoltà di acquisire il parere degli uffici competenti, rinviando l'aggiudicazione a successiva data - dandone comunicazione ai presenti - o di non procedere all'aggiudicazione a favore di alcuna ditta per comprovati motivi;
- il verbale di licitazione privata non darà luogo a contratto, in quanto l'amministrazione procederà ad effettuare gli accertamenti relativi alle dichiarazioni rese e solo successivamente sarà stipulato il contratto con l'aggiudicatario.

14) Esperimento della gara

L'apertura delle offerte avverrà il giorno 15 novembre 2000 alle ore 10.00 presso la sede dell'Azienda dei Parchi e delle Foreste regionali - via Cotonificio - Udine. Può presenziare alla gara il legale rappresentante della ditta.

15) Obblighi dell'aggiudicatario

Dopo l'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo raccomandata a.r., pena la decadenza dell'aggiudicazione:

- cauzione definitiva, pari al 5% del valore di aggiudicazione del lotto per le imprese e 1% per le cooperative, mediante costituzione presso la Tesoreria regionale di specifico deposito cauzionale o mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa con esplicito impegno dell'Azienda, istituto o impresa di assicurazione a versare la somma stessa alla Tesoreria regionale nel caso in cui la stessa debba essere incamerata ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063; le firme in calce alla medesima dovranno essere debitamente autenticate, ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'articolo 4 della legge regionale 3/1995.

L'impresa aggiudicataria, si obbliga, altresì, con specifica previsione nel contratto, ad applicare tutte le clausole relative all'osservanza delle condizioni normative retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.

L'I.V.A. sul legname, l'imposta di registro ed ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto sono a totale carico dell'acquirente e dovranno essere versate nella misura e nei modi previsti dalla legge.

Per quanto non espressamente disposto nel presente invito, si rinvia alle disposizioni del Capitolato generale d'oneri pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 di data 15 aprile 1988 e successive modificazioni ed integrazioni e del Capitolato particolare d'oneri di data 1 agosto 2000 sotto la cui scrupolosa osservanza si intende fatta l'aggiudicazione.

Si informa che i dati personali raccolti ai fini del procedimento di gara di cui al presente bando saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità alla legge 675/1996.

Il responsabile del procedimento è il dott. ing. Roberto Fabris, Direttore del Servizio delle foreste regionali dell'Azienda dei Parchi e delle Foreste regionali.

Udine, lì 19 settembre 2000

IL DIRETTORE:
dott. ing. Roberto Fabris

COMUNE DI GRADO
(Gorizia)

Asta pubblica per la fornitura di n. 2 motoveicoli.

L'Amministrazione comunale intende affidare, previa asta pubblica con il metodo di cui agli articoli 73, lettera c) e 77 del R.D. n. 827/1924, l'incarico per la fornitura di n. 2 motoveicoli per il potenziamento del servizio di Polizia comunale, per un importo a base d'asta di lire 25.000.000 I.V.A. esclusa.

L'offerta dovrà pervenire a questo Comune - Ufficio protocollo in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, unitamente ai documenti richiesti nel bando di gara, entro le ore 13 del 30 ottobre 2000, pena l'esclusione.

Informazioni, chiarimenti e copia del bando integrale potranno essere forniti dal Comando di Polizia comunale dal lunedì al sabato - telefono 0431/80100 oppure dall'Ufficio contratti - telefono 0431/898248.

Il Responsabile del procedimento: dott. F.T. Petrelli.

Grado, lì 19 settembre 2000.

IL DIRIGENTE DI SETTORE:
dott. Flavio Tito Petrelli

COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE
(Udine)

Avviso di gara esperita per l'affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 2001-2005.

RICORDATO che con precedente avviso si rendeva noto l'esperimento di un asta pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 2001-2005 ai sensi dell'articolo 73, lettera c) del R.D. del 25 maggio 1924;

VISTO che in data 15 settembre 2000 si è regolarmente svolta la seduta di gara;

SI RENDE NOTO

- che alla gara hanno partecipato i seguenti istituti:

  Banca Popolare di Cividale, Banca Credito Cooperativo Manzano, Banca di Roma, Rolo Banca 1473, CRUP Udine e Pordenone S.p.A.;
- che la migliore offerta è stata quella presentata della Banca Credito Cooperativo Manzano con uno scostamento di + 0,76 sul tasso d'interesse richiesto;
- che con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 610 del 19 settembre 2000 è stato affidato alla Banca Credito Cooperativo di Manzano il servizio di cui sopra.

San Giovanni al Natisone, 20 settembre 2000.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
dott.ssa Barbara Molaro

COMUNE DI TRIESTE
Servizio Contratti e Grandi opere

Bando di gara mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di riattamento e ristrutturazione dell'edificio destinato a scuola elementare nel complesso scolastico di Cologna.

a) ENTE APPALTANTE

Comune di Trieste - n. partita I.V.A. 00210240321 - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - cap. 34121 - telefono 040/6751 - fax 040/6754932.

b) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Asta pubblica ad unico e definitivo incanto a' sensi:

- degli articoli 73, lettera c) e 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- dell'articolo 21, primo comma, lettera c) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari con il metodo di cui all'articolo 90 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554).

All'aggiudicazione si procederà anche in caso di partecipazione all'incanto di un solo concorrente, purchè la migliore offerta non superi il prezzo a base d'asta.

In caso di offerte pari si procederà all'esperimento di miglioramento di cui all'articolo 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 anche in presenza di uno solo dei pari offerenti.

L'Amministrazione eserciterà la procedura di esclusione automatica delle offerte prevista dall'articolo 44, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, modificato dall'articolo 20 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, per cui, con un numero di offerte valide non inferiore a cinque, verranno escluse le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. Al fine della determinazione della soglia di anomalia delle offerte, verrà considerata la percentuale risultante dalla media aritmetica dei ribassi offerti, con due decimali.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Il verbale di gara avrà valore di contratto, condizionatamente alla sottoscrizione del verbale di cui all'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 554/1999.

c) LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Trieste.

d) - e) CARATTERISTICHE DEI LAVORI E TERMINE DI ESECUZIONE

Lavori di riattamento e ristrutturazione dell'edificio destinato a scuola elementare nel complesso scolastico di Cologna.

Importo a base d'asta: lire 1.023.385.190 (euro 528.534,34 + I.V.A.).

Costo della sicurezza: lire 35.000.000 (euro 18.075,99).

Categoria prevalente: OG1 per lire 1.000 milioni.

Termine di esecuzione: 280 giorni.

f) INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni amministrative rivolgersi al Comune di Trieste - Servizio Contratti e Grandi opere - via Procureria, n. 2 - III piano - stanza n. 34 - telefono 040/6754668, mentre per quelle di carattere tecnico rivolgersi al Servizio Ristrutturazione del patrimonio - IV piano - Palazzo Costanzi, n. 2 - stanza n. 402 - telefono 040/6754242.

Gli elaborati di gara, compreso il computo metrico estimativo e lo schema di contratto, potranno essere vi-

sionati, a far tempo dalla data di pubblicazione del presente bando, presso l'ufficio tecnico sopraindicato.

Il Capitolato speciale d'appalto e gli elaborati progettuali relativi all'appalto costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto.

Presso il Servizio nel quale gli elaborati progettuali sono in visione va ritirato a cura degli interessati il modello denominato «Lista delle lavorazioni e forniture» necessario alla formulazione dell'offerta.

Il responsabile del procedimento è il dott. arch. Carlo Nicotra.

g) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE

L'asta si terrà presso il Comune di Trieste - via Procureria, n. 2 - IV piano - alle ore 10 del giorno 31 ottobre 2000.

Si procederà all'apertura delle buste ed all'esame della documentazione richiesta ai fini dell'ammissibilità della gara. Successivamente, nella stessa seduta, si effettuerà il sorteggio del 10%, arrotondato all'unità superiore, delle offerte ammesse, alle quali nella medesima giornata verrà richiesta la comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa dichiarati, come stabilito dall'articolo 10, comma quater della legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. La verifica dei predetti requisiti, con l'eventuale esclusione dalla gara in caso di mancata comprova, l'apertura delle offerte economiche e l'aggiudicazione dell'appalto avverranno, in seduta pubblica, nel medesimo luogo, alle ore 10 del giorno 14 novembre 2000.

All'aggiudicatario ed al concorrente che seguirà nella graduatoria, se non sorteggiati, verrà richiesta la comprova dei requisiti dichiarati.

Non saranno richiesti tutti o parte dei documenti, a comprova dei requisiti tecnico-finanziari, se già in possesso dell'Amministrazione appaltante.

Per partecipare all'asta i concorrenti dovranno far pervenire al Comune di Trieste - Servizio Contratti e Grandi opere - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - 34121 Trieste, con qualsiasi mezzo, la propria offerta, redatta in lingua italiana, sottoscritta, che dovrà essere chiusa in separata busta sigillata, firmata sui lembi di chiusura e posta, insieme ai documenti sottoindicati, in altra busta, anch'essa chiusa con efficiente sigillo, recante all'esterno l'indicazione del mittente e la scritta: «Asta pubblica del giorno 31 ottobre 2000 lavori di riattamento e ristrutturazione dell'edificio destinato a scuola elementare nel complesso scolastico di Cologna».

I plichi dovranno pervenire al protocollo del Comune entro le ore 12.00 del giorno 30 ottobre 2000.

Il Comune s'intende esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per invio ad ufficio diverso da quello sopraindicato.

Non sono ammesse offerte per telegramma nè condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Non sarà valida, inoltre, alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine sopra indicato anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente e non sarà consentita in sede di gara la presentazione di alcuna offerta.

h) Sono ammessi ad assistere alla gara i legali rappresentanti dei concorrenti o persona da questi delegata, con poteri anche di esprimere il miglioramento dell'offerta di cui all'articolo 77, R.D. 827/1924.

i) FINANZIAMENTI E PAGAMENTI

Mutuo Cassa Depositi e Prestiti.

Si applicheranno le disposizioni dell'articolo 13, comma 3.2, della legge 26 aprile 1983, n. 131.

j) PARTECIPAZIONE IMPRESE E CONSORZI

Sono ammessi a partecipare alla gara anche le associazioni temporanee d'imprese ed i consorzi ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 93 e seguenti del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

k) FORMULAZIONE DELLE OFFERTE

Ogni offerta sarà costituita dal modulo denominato «Lista delle lavorazioni e forniture» autenticato dal Comune e ritirato a cura del concorrente presso il Servizio nel quale gli elaborati progettuali sono in visione, debitamente bollato e completato secondo quanto prescritto all'articolo 90 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e da un foglio a parte, in carta libera, anch'esso sottoscritto dal legale rappresentante, contenente:

- l'espressa menzione che la ditta accetta integralmente tutte le condizioni specificate nel presente bando e negli atti richiamati, nel Capitolato speciale d'appalto, nel piano di sicurezza, negli elaborati di progetto compresi il computo metrico e lo schema di contratto e che s'impegna ad osservare che le verranno impartite dalla Direzione dei lavori;
- la dichiarazione con la quale la ditta attesta di essersi recata nei luoghi ove devono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, di quelle del suolo e del sottosuolo (scavi, condotte, ecc.), nessuna esclusa ed eccettuata che possono aver influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26 della legge 109/1994;
- la dichiarazione di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli

eventuali della viabilità d'accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

- la dichiarazione che la ditta ha effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- la dichiarazione che l'offerta tiene conto dei piani di sicurezza che dovranno essere predisposti dalla ditta;
- l'indicazione del domicilio fiscale, dell'indirizzo della ditta e del codice attività (da acquisire sul certificato di attribuzione di partita I.V.A. Deve essere conforme ai valori dell'anagrafe tributaria);
- l'indicazione delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare;
- l'eventuale indicazione di cui al successivo punto m).

DOCUMENTI

1) Per tutti i concorrenti

A) Ricevuta del deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell'importo a base d'asta rilasciata dalla Tesoreria comunale - via S. Pellico, n. 3. La cauzione provvisoria potrà essere costituita anche con fidejussione bancaria o assicurativa a' sensi dell'articolo 1 della legge n. 348 del 10 giugno 1982.

In tale ultimo caso la fidejussione dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti clausole:

- l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui all'articolo 30, 2° comma, della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Il deposito cauzionale provvisorio verrà restituito, subito dopo l'avvenuta aggiudicazione, ai concorrenti non aggiudicatari, mentre sarà restituito all'Impresa aggiudicataria allorquando sarà costituito il deposito cauzionale definitivo.

B) Dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante, indicante:

- le generalità e veste rappresentativa del dichiarante;
- i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o l'espressa precisazione che non vi sono altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza oltre il dichiarante;
- i nominativi dei direttori tecnici;
- il numero di fax del concorrente;

ed attestante

- la capacità del dichiarante di impegnare la ditta o la Società;
- la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea;
- l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive nodificazioni ed integrazioni;
- l'inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sulla moralità professionale.

  (Tali ultime 3 (tre) attestazioni dovranno essere separatamente rese anche dagli altri eventuali Amministratori muniti di poteri di rappresentanza e Direttori Tecnici o dal dichiarante per conto degli stessi ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403);
- l'iscrizione alla Camera di Commercio con i relativi numero e data, oltre al numero del Registro ditte;
- di trovarsi in tutte le condizioni previste dall'articolo 17, comma 1, lettere d), e), g), h), i), l) ed m) del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- la composizione societaria e le ulteriori indicazioni di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
- il possesso della qualificazione nella categoria OG1 per lire 1.000.000.000;

  in alternativa al requisito di quest'ultimo punto, se non ancora posseduto, i concorrenti dovranno effettuare le seguenti ulteriori quattro dichiarazioni:
  - il possesso di una cifra d'affari in lavori, svolta nel quinquennio antecedente alla data del presente bando, non inferiore a 1,75 volte l'importo di lire 1.023.385.190;
  - l'esecuzione nel quinquennio antecedente alla data del presente bando, di lavori appartenenti

alla categoria OG1 già G1 di importo non inferiore al 40% di lire 1.023.385.190;

- il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d'affari in lavori effettivamente realizzata nel quinquennio antecedente alla data del presente bando, di cui almeno il 40% per personale operaio oppure il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra d'affari in lavori, di cui almeno l'80% per personale tecnico laureato o diplomato;
- il possesso di una dotazione stabile di attrezzatura tecnica, come definita all'articolo 18, comma 8, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, per un valore non inferiore all'1% della cifra d'affari effettivamente realizzata nel quinquennio antecedente alla data del presente bando.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui sopra determinerà l'esclusione dalla gara del concorrente.

2) Per le associazioni temporanee d'imprese

La Capogruppo dovrà presentare per ciascuna componente l'associazione, compresa la Capogruppo stessa, la dichiarazione di cui al precedente punto 1).

La Capogruppo dovrà inoltre presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza (o una copia autenticata) conferitole dai partecipanti all'associazione.

È consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, anche se non ancora costituiti, con le modalità stabilite dall'articolo 13, comma 5, della medesima legge.

l) SVINCOLO DELL'OFFERTA

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla data della gara.

m) INDICAZIONE LAVORI DA SUBAPPALTARE

Le Imprese concorrenti qualora intendano avvalersi della facoltà di cui all'articolo 18 comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34 della legge 109/1994, dovranno indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo.

Si precisa che l'Amministrazione non corrisponderà direttamente ai subappaltatori o cottimisti l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti.

n) ONERI ASSICURATIVI

Con la presentazione dell'offerta le ditte assumono l'impegno di rispettare gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi, come precisato nel Capitolato d'appalto.

o) SPESE

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti all'appalto, stanno e staranno a carico della Ditta aggiudicataria, salva l'applicazione dell'I.V.A. a norma di legge.

p) OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Entro otto giorni dalla richiesta dell'Amministrazione l'aggiudicatario dovrà produrre la garanzia fidejussoria nell'entità stabilita dall'articolo 30, 2º comma, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

La mancata costituzione della garanzia nel termine prescritto determina la revoca dell'affidamento.

All'aggiudicatario verrà richiesta la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione.

Si applicano al presente appalto le norme del Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 nonché le disposizioni del Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi all'asta, si intendono edotti delle condizioni di cui al presente bando ed in particolare dei casi di esclusione dalla partecipazione agli appalti del Comune di Trieste stabiliti dalla deliberazione consiliare n. 122 del 10 dicembre 1997, dandosi atto che per tutto quanto in essi non specificato si fa espresso rinvio alle disposizioni del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e alle norme del Codice civile in materia di contratti.

Trieste, 21 settembre 2000

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Walter Toniati

12ª DIREZIONE GENIO MILITARE
UDINE

Avviso di gara mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di manutenzione alloggi demaniali in via Premariacco, di Cividale del Friuli (Udine).

Codice gara: 111200.

Importo a base d'asta: lire 498.364.727 (euro 257.383,90) I.V.A. 10%.

Categoria prevalente: OG.1 per lire 383.279.084 (euro 197.947,13).

Opere scorporabili: OS.8 per lire 95.545.156 (euro 49.344,95).

Il bando integrale è disponibile presso il Servizio amministrativo della 12ª Direzione Genio Militare di Udine (telefono 0432/504341) e presso la ditta «Tecnograph» di Udine - via Savorgnana, n. 41 (telefono 0432/510193) ed è pubblicato per estratto all'Albo pretorio del Comune di Cividale del Friuli ed all'Albo della 12ª Diregione Genio Militare.

Criterio di aggiudicazione: a favore dell'offerta che presenta il prezzo più basso determinato mediante offerta di prezzi unitari ai sensi dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni con l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale qualora il numero delle offerte valide non sia inferiore a cinque.

Non sono ammesse offerte in aumento od alla pari.

Date di esperimento pubblico incanto: 9 novembre 2000 - 21 novembre 2000.

Data limite di ricezione offerte: 8 novembre 2000 - ore 14.00.

Ente a cui indirizzare le offerte e presso cui sarà esperito il pubblico incanto: 12ª Direzione Genio Militare - piazza 1º Maggio, n. 27 - 33100 Udine.

IL DIRETTORE:
col. Leonardo Figliolini

COMUNE DI ARBA

(Pordenone)

Avviso di adozione e di deposito del P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «Piano per gli insediamenti produttivi - P.I.P.».

IL SINDACO

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 45, comma 2 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la richiesta di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 21 settembre 2000;

RENDE NOTO

che con delibera di Consiglio n. 38 del 18 settembre 2000, immediatamente esecutiva, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «Piano per gli insediamenti produttivi - P.I.P.» a firma dell'arch. Maraldo Cristiano di Maniago;

che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2 della legge regionale 52/1991 tutti gli elaborati costituenti il P.R.P.C. in oggetto unitamente alla delibera di Consiglio n. 38 del 18 settembre 2000;

È DEPOSITATO

nella sede municipale di via Vittorio Emanuele, n. 19, presso l'Ufficio segreteria a disposizione di chiunque desideri prenderne visione in tutti i suoi elementi durante le ore di apertura al pubblico degli Uffici comunali per 30 giorni effettivi dal 4 ottobre 2000 al 15 novembre 2000.

Si precisa che si considerano giorni effettivi solo i giorni in cui la sede comunale rimane aperta al pubblico ed è quindi consentita la consultazione degli atti;

che entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune le proprie osservazioni al P.R.P.C. adottato con delibera consiliare n. 38 del 18 settembre 2000;

che entro il medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «Piano per gli insediamenti produttivi - P.I.P.» possono presentare opposizioni al Piano in questione;

che le osservazioni ed opposizioni dovranno essere inviate al Sindaco tramite la Segreteria comunale per iscritto su competente carta legale, al fine di un apporto collaborativo per il perfezionamento del P.R.P.C. stesso.

Si precisa che eventuali elaborati grafici a corredo delle osservazioni ed opposizioni dovranno essere muniti del competente bollo.

Dalla Residenza municipale, 21 settembre 2000.

IL SINDACO: Elvezio Toffolo

COMUNE DI CAMPOFORMIDO

(Udine)

Modifica all'articolo 2 dello Statuto comunale.

Viene apportata allo Statuto comunale la seguente modifica:

Art. 2 - *Territorio e sede comunale*

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La circoscrizione territoriale del Comune è costituita dalle Comunità di Campoformido, costituente ca-

poluogo, Basaldella, Bressa e Villa Primavera costituenti altrettante frazioni.».

Il resto è invariato.

IL SINDACO: avv. Pietro Fontanini

(Modifica approvata con deliberazione di Consiglio comunale del 31 marzo 2000, n. 22, ravvisata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. nella seduta n. 20 dell'8 maggio 2000 - Reg. CO.RE.CO. n. 2344 - Prot. n. 25386).

COMUNE DI FORNI DI SOPRA

(Udine)

Avviso di pubblicazione e di deposito della variante n. 6 al Piano di recupero del centro storico di Vico, della variante n. 3 al Piano di recupero di Cella e della variante n. 4 al Piano di recupero di Andrazza.

IL SINDACO

Visti gli articoli 9 e 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che la variante n. 6 al Piano di recupero del centro storico della frazione di Vico (adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 26 giugno 2000), della variante n. 3 al Piano di recupero di Cella (adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 26 giugno 2000) e della variante n. 4 al Piano di recupero di Andrazza (adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 26 giugno 2000), sono depositate presso il Municipio a disposizione di chiunque intenda prenderne visione per 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro il periodo di deposito i propretari di immobili o altri aventi un interesse legittimo da tutelare possono proporre opposizioni. Nel medesimo tempo chiunque può presentare osservazioni ai predetti Piani di recupero ai fini di un apporto collaborativo.

Le opposizioni e/o le osservazioni, redatte su carta legale dovranno essere presentate entro il termine sopraccitato all'Ufficio protocollo del Comune; anche i grafici che eventualmente fossero a corredo delle opposizioni e/o osservazioni dovranno essere provvisti di marca da bollo competente in relazione alle loro dimensioni.

Forni di Sopra, lì 22 settembre 2000.

IL SINDACO: Enzo Pavoni

COMUNE DI TREPPO GRANDE

(Udine)

Modifiche ad alcuni articoli dello Statuto comunale.

Si rende noto che con deliberazione consiliare di data 25 maggio 2000, n. 23, parzialmente annullata e ravvisata legittima dal CO.RE.CO. con provvedimento n. di prot. 27817/2000 - n. di Reg. C.R.C. 3951, sono state apportate allo Statuto comunale le seguenti modifiche.

Art. 10

Commissioni

(omissis)

5. Per la costituzione delle commissioni speciali con il compito di esprerire indagini conoscitive ed inchieste, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, l'atto costitutivo stabilisce i limiti e le procedure dell'indagine.

6. La commissione speciale provvede alla nomina al suo interno, del Presidente. Per la nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione.

Art. 11

Consiglieri comunali: stato giuridico-convalida - programma di governo

1. La posizione giuridica dei consiglieri e lo status sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per legge.

3. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

4. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

5. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del Bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno espressamente essere dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

6. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri dei bilanci previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 77/1995.

7. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci dal giorno della loro presentazione.

8. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare senza giustificato motivo dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica.

9. Trascorso il termine di cui al comma precedente la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

10. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti, ai sensi dell'articolo 1, legge 15 ottobre 1993, n. 415.

Art. 18

Attribuzioni

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti d'amministrazione a contenuto generale, nonchè di tutti gli atti che per la loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza del Consiglio, del Sindaco, del Segretario o degli istruttori e dei dirigenti o dei responsabili dei servizi.

(omissis)

3 - (omissis):

a) propone al Consiglio i regolamenti, adotta quelli sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio stesso;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi, salva la competenza del Consiglio comunale ex articolo 32, della legge 142/1990.

Art.21

Attribuzione di amministrazione

(omissis)

m) annullato;

o) annullato;

(omissis)

t) presenta le linee programmatiche al Consiglio comunale nella seduta di cui all'articolo 11, comma 3, indicando analiticamente azioni, progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone le priorità.

Art. 26

Attribuzioni

(omissis)

h) esercita ogni altra funzione attribuita dal Sindaco con proprio provvedimento, comprese le funzioni di direttore generale, qualora non si sia provveduto alla nomina dello stesso.

Art. 31

Personale

Il comma 3 viene annullato.

Art. 50

Unione di comuni

Il comma 3 viene annullato.

Treppo Grande, lì 14 settembre 2000.

IL SINDACO: Giordano Menis

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALI RIUNITI»
TRIESTE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, relativo a n. 1 posto di assistente tecnico - addetto all'informatica e telecomunicazioni.

In esecuzione della determinazione dirigenziale del del Responsabile dell'Unità Operativa politiche del personale, è aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

– n. 1 posto di assistente tecnico - categoria C - addetto all'informatica e telecomunicazioni, con riserva del posto, ai sensi dell'articolo 1, del decreto n. 458 del 21 ottobre 1991, al personale avente diritto, in servizio di ruolo presso l'Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Trieste.

Requisiti specifici di ammissione

1. Diploma di perito industriale o equipollente con specializzazione in informatica o elettronica e telecomunicazioni;
2. iscrizione all'albo professionale, ove esistente, attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi ri-

spetto a quella di scadenza del bando (articolo 2, comma 3, legge 127/1997).

Prove di esame:

Prova scritta: su argomenti relativi al posto messo a concorso.

Prova pratica: parere scritto su un progetto od impianto.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione europea;

b. idoneità fisica all'impiego.

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Unità sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio.

Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c. titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;

d. iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale.

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988 le domande di partecipazione ai concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all'imposta di bollo.

Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere inoltrate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - via del Farneto, n. 3 - 34142 Trieste - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate tramite raccomandata a.r., farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione.

Per le domande presentate a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Azienda, il termine per la consegna scade all'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello dal lunedì a giovedì dalle ore 8 alle ore 15, venerdì dalle ore 8 alle ore 13, sabato: chiuso).

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa di lire 7500, in nessun caso rimborsabile.

Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza, (pagamento diretto presso la cassa dell'Azienda - via Farneto, n. 3 - IV piano - stanza 25, ovvero per mezzo di vaglia postale, ovvero su conto corrente postale n. 14166342 intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda con indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento).

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare obbligatoriamente nella domanda, oltre al possesso dei requisiti specifici:

a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

c) il comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni, nonché le cause di risoluzione, ove occorse di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104 debbono specificare, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio, eventualmente necessario per l'espletamento della prove d'esame in relazione al proprio handicap.

Alla domanda di partecipazione al concorso, che dovrà essere debitamente firmata pena esclusione, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati solamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione postale, si dovrà allegare fotocopia della carta d'identità (legge 127 del 15 maggio 1997 e successive).

Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso di questa Amministrazione.

In tale caso, dovranno indicare con precisione in quale pratica, ovvero in quale fascicolo, gli stessi giacciono.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto militare (legge n. 958/1986), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (articolo 1, comma 1, lettera f) D.P.R. 403, 20 ottobre 1998).

Alla domanda deve essere unito in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, e il curriculum formativo e professionale datato e firmato (pena successiva regolarizzazione con spese a carico dell'interessato).

Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione si riterrà valida la residenza di cui alla precedente lettera a).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall'autorità amministrativa competente dell'Ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non saranno prese in considerazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Unità Operativa concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione dal concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

Esclusione dal concorso

L'esclusione del concorso, è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza, secondo la normativa di cui al decreto legge 502/1992 nonché al citato D.P.R. 483/1997.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice nominata dal Direttore generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e composta così come previsto dal D.M. 30 gennaio 1982.

Punteggio

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 50 punti per i titoli;

b) 50 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 25 punti per la prova scritta;

b) 25 punti per la prova pratica.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 25

b) titoli accademici e di studio e pubblicazioni: 15

c) curriculum formativo e professionale: 10.

Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza corrispondente ad un punteggio su-

periore di un punto alla metà di quello massimo previsto per ciascuna prova. (13.5).

Graduatoria - Titoli di precedenza e preferenza

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati, nonché di quella riservataria.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati, unitamente a quella dei vincitori, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore generale dell'Azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Conferimento dei posti e assunzione

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, e agli altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (articolo 19, D.P.R. 483/1997).

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi all'Unità Operativa concorsi selezioni assunzioni - Struttura Operativa politiche del personale - via del Farneto, n. 3 Trieste, telefono 040/3995072-5071.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Danilo Verzegnassi

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, relativo a n. 2 posti di dietista.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 854 del 18 settembre 2000 del Responsabile dell'Unità Operativa politiche del personale, è aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

- n. 2 posti di dietista (operatore professionale sanitario - categoria C); con riserva di uno dei posti, ai sensi dell'articolo 1 del decreto 458 del 21 ottobre 1991, al personale avente diritto, in servizio di ruolo presso l'Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Trieste.

Requisiti specifici di ammissione

1. diploma universitario per dietista, ovvero i seguenti diplomi resi equipollenti ai sensi del decreto 27 luglio 2000: attestato di corso specifico regionale di abilitazione, istituito in strutture del servizio sanitario nazionale, corso per economo dietista accompagnato da un attestato di tirocinio semestrale in dietologia presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, diploma di dietologia e dietetica applicata ai sensi del D.P.R. 162/1982 o ai sensi della legge 341/1990;
2. iscrizione all'albo professionale, ove esistente, attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando (articolo 2, comma 3, legge 127/1997).

Prove di esame:

Prova scritta: vertente su argomento scelto dalla commissione attinente alla materia oggetto del concorso.

Prova pratica: consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione europea;
b. idoneità fisica all'impiego.

   L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Unità Sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio.

   Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del

decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c. titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;

d. iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale.

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988 le domande di partecipazione ai concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all'imposta di bollo.

Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere inoltrate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - via del Farneto, n. 3 - 34142 Trieste - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate tramite raccomandata a.r., farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione.

Per le domande presentate a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Azienda, il termine per la consegna scade all'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello dal lunedì al giovedì dalle ore 8 alle ore 15, venerdì dalle ore 8 alle ore 13, sabato: chiuso).

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile.

Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza, (pagamento diretto presso la cassa dell'Azienda - via Farneto, n. 3 - IV piano - stanza 25, ovvero per mezzo di vaglia postale, ovvero su conto corrente postale n. 14166342 intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda con indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento).

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare obbligatoriamente nella domanda, oltre al possesso dei requisiti specifici:

a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

c) il comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

d) eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni, nonché le cause di risoluzione, ove occorse di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104 debbono specificare, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio, eventualmente necessario per l'espletamento della prove d'esame in relazione al proprio handicap.

Alla domanda di partecipazione al concorso, che dovrà essere debitamente firmata pena esclusione, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati solamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione postale, si dovrà allegare fotocopia della carta d'identità (legge 127 del 15 maggio 1997 e successive).

Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso di questa Amministrazione.

In tale caso, dovranno indicare con precisione in quale pratica, ovvero in quale fascicolo, gli stessi giacciono.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto militare (legge n. 958/1986), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (articolo 1, comma 1, lettera f), D.P.R. n. 403, 20 ottobre 1998).

Alla domanda deve essere unito in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, e il curriculum formativo e professionale datato e firmato (pena successiva regolarizzazione con spese a carico dell'interessato).

Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione si riterrà valida la residenza di cui alla precedente lettera a).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall'autorità amministrativa competente dell'Ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non saranno prese in considerazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Unità Operativa concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione dal concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso, è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza, secondo la normativa di cui al decreto legislativo 502/1992 nonché al citato D.P.R. 483/1997.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice nominata dal Direttore generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e composta così come previsto dal D.M. 30 gennaio 1982.

Punteggio

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 50 punti per i titoli;

b) 50 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 25 punti per la prova scritta;

b) 25 punti per la prova pratica.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera:	25
b) titoli accademici e di studio e pubblicazioni:	15
c) curriculum formativo e professionale:	10

Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza corrispondente ad un punteggio superiore di un punto alla metà di quello massimo previsto per ciascuna prova. (13.5).

Graduatoria - Titoli di precedenza e preferenza

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati, nonché di quella riservataria.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati, unitamente a quella dei vincitori, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore generale dell'Azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Conferimento dei posti e assunzione

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, e agli altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (articolo 19, D.P.R. 483/1997).

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi all'Unità Operativa concorsi selezioni assunzioni - Struttura Operativa politiche del personale - via del Farneto, n. 3, Trieste, telefono 040/3995072-5071.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Danilo Verzegnassi

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, relativo a n. 5 posti di infermiere (operatore professionale sanitario - categoria C).

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 849 del 18 settembre 2000 del Responsabile dell'Unità Operativa politiche del personale, è aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

– n. 5 posti di infermiere (operatore professionale sanitario - categoria C) dei quali 1/3 dei posti è riservato, in base all'articolo 1 del decreto 458 del 21 ottobre 1991, al personale in servizio di ruolo presso l'Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Trieste.

Requisiti specifici di ammissione (articolo 81, D.M. 30 gennaio 1982)

1. Diploma universitario per infermiere ai sensi del D.M. 739/1994 ovvero diploma di infermiere professionale equipollente ai sensi del decreto del 27 luglio 2000.
2. Iscrizione al relativo albo professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Prove di esame: (articolo 83, D.M. 30 gennaio 1982)

Prova scritta: vertente su argomento scelto dalla commissione attinente alla materia oggetto del concorso.

Prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione europea;
b. idoneità fisica all'impiego.

   L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Unità Sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio.

Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c. titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;
d. iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale.

   L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988 le domande di partecipazione ai concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all'imposta di bollo.

Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere inoltrate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - via del Farneto, n. 3 - 34142 Trieste - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate tramite raccomandata a.r., farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione.

Per le domande presentate a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Azienda, il termine per la consegna scade all'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello dal lunedì al giovedì dalle ore 8 alle ore 15, venerdì dalle ore 8 alle ore 13, sabato: chiuso).

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile.

Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza, (pagamento diretto presso la cassa dell'Azienda - via Farneto, n. 3 - IV piano - stanza 410 (dalle 10 alle 12), ovvero per mezzo di vaglia postale, ovvero su conto corrente postale n. 14166342 intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda con indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento).

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare obbligatoriamente nella domanda, oltre al possesso dei requisiti specifici:

a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

c) il comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, nonché le cause di risoluzione, ove occorse di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le mancate dichiarazioni di cui ai punti d) e g), verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso e il non aver prestato servizio presso le pubbliche amministrazioni.

Saranno esclusi:

- i candidati che presentano la domanda di ammissione al concorso non sottoscritta;
- i candidati che omettono nella domanda di ammissione anche una sola delle dichiaraizoni di cui ai suelencati punti a, b, c, e, f.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104 debbono specificare, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio, eventualmente necessario per l'espletamento della prove d'esame in relazione al proprio handicap.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati solamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione postale, si dovrà allegare fotocopia della carta d'identità (legge 127 del 15 maggio 1997 e successive).

Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso di questa Amministrazione.

In tale caso, dovranno indicare con precisione in quale pratica, ovvero in quale fascicolo, gli stessi giacciono.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Si precisa che la valutazione del servizio militare, per i candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto Militare (legge n. 958/1986), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (articolo 1, comma 1, lettera f), D.P.R. n. 403, 20 ottobre 1998).

Alla domanda deve essere unito in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione si riterrà valida la residenza di cui alla precedente lettera a).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall'autorità amministrativa competente dell'Ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non saranno prese in considerazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Unità Operativa concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione dal concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso, è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza, secondo la normativa di cui al decreto legge 502/1992 nonché al citato D.P.R. 483/1997.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e composta così come previsto dal D.M. 30 gennaio 1982.

Convocazione dei candidati

Il diario della prova scritta verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale concorsi ed esami, non meno di 15 giorni prima dell'inizio della prova medesima.

Qualora la commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nello stesso giorno all'effettuazione della prova successiva, la data della medesima sarà comunicata ai candidati con lettera di avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento della stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

Punteggio

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 50 punti per i titoli;

b) 50 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 25 punti per la prova scritta;

b) 25 punti per la prova pratica.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera:	30
b) titoli accademici e di studio e pubblicazioni:	15
c) curriculum formativo e professionale:	5

Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza corrispondente ad un punteggio superiore di un punto alla metà di quello massimo previsto per ciascuna prova. (13.5).

Graduatoria - Titoli di precedenza e preferenza

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati, nonché di quella riservataria.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati, unitamente a quella dei vincitori, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore generale dell'Azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, dall'articolo 5 del D.P.R. n. 487/1994, così come sostituito dall'articolo 5, D.P.R. n. 693/1996, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e rimarrà in vigore per eventuali utilizzazioni per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione.

Conferimento dei posti e assunzione

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, e agli altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (articolo 19, D.P.R. 483/1997) e a regolarizzare in bollo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, tutti i documenti già presentati e richiamati dal bando.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'impiego mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio concorsi - Struttura Operativa politiche del personale - via del Farneto, n. 3 - Trieste, tel. 040/3995072-5231.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

IL RESPONSABILE DELLA S.O.
POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Danilo Verzegnassi

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice.

Al Direttore generale
dell'Azienda Ospedaliera
«Ospedali Riuniti»
Via del Farneto, n. 3
34142 Trieste

...l... sottoscritt... .... (a);
codice fiscale ....

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. .... post... di ....

A tal fine, sotto propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

– di essere nat... a .... il ....;
– di risiedere a ...., via ...., n. ......;
– di essere in possesso della cittadinanza italiana SI NO

ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....
....;

– di essere di stato civile ....

– di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ....

ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....;

– di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione: ....
....

– di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea): ....
.... conseguito il ....
presso (Università) .... (b)

– di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) .... presso (Università) .... (b);

– di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:

- iscritto all'Albo professionale di ....;
- libera docenza o specializzazione nella disciplina di ....
.... e se conseguita o meno ai sensi del D.L. 257/1991 .... e relativa durata del corso ....;

– di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (c):

....

– di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate Pubbliche amministrazioni:
.... (d)

– di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);

– di dare il proprio consenso, al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del concorso presso una banca dati autorizzata;

– che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

dott. ....

via/piazza ...., n. .....

telefono ....

c.a.p.: .... Città ....

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia in carta semplice.

Data, ...

Firma ....

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile e quello da coniugata;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni ecc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;

d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il Settore di attività o Presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego.

La domanda e la documentazione devono essere:

– inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti», via del Farneto, n. 3 - 34142 Trieste

ovvero

– presentate all'Ufficio protocollo generale - via del Farneto, n. 3 - Trieste, nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle 15.00, venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00, sabato: chiuso).

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 1 «TRIESTINA»

TRIESTE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 16 posti di fisioterapisti.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/1997, si provvede alla pubblicazione della graduatoria di merito, approvata con deliberazione del Direttore generale n. 982 dell'8 settembre 2000, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 16 posti di fisioterapisti:

Candidato	Titoli	Prova scritta	Prova pratica	Totale
1 Sponza Rita Desirè	10,430	24,000	24,000	58,430
2 Boscarol Sergio	5,845	24,000	25,000	54,845
3 Savron Maurizia	4,130	25,000	25,000	54,130
4 Coschizza Paola	2,420	25,000	25,000	52,420
5 Gerini Alessandro	5,465	24,500	22,000	51,965
6 Rubessa Paola	4,695	24,000	23,000	51,695
7 Tibaldi Elisa	1,680	25,000	25,000	51,680
8 Leghissa Emanuela	3,620	23,000	24,000	50,620
9 Maurich Alessandro	5,860	24,500	19,000	49,360
10 Zobez Manuela	3,870	24,000	21,000	48,870
11 Hmeljak Martina	1,295	24,500	23,000	48,795
12 Cattunar Giorgio	4,735	21,500	22,000	48,235
13 Vascotto Alessandra	4,800	20,000	23,000	47,800
14 Belci Leonardo	2,250	24,500	20,000	46,750
15 Zorzetto Elena	2,355	21,500	22,000	45,855
16 Degrassi Michela	1,050	19,500	25,000	45,550
17 Di Bernardo Helga	11,450	18,000	16,000	45,450
18 Cantarutti Fabiana	12,375	18,000	15,000	45,375
19 Levec Cinzia	6,375	22,500	16,000	44,875
20 Novelli Lisa	0,600	20,000	24,000	44,600
21 Moos Caterina	0,170	15,500	25,000	40,670
22 Valli Francesca	0,200	15,000	25,000	40,200
23 Sinico Roberto	5,585	17,500	17,000	40,085
24 Boligna Federica	0,600	14,000	23,000	37,600
25 Indri Elisa	0,000	16,000	16,000	32,000
26 Marroccoli Giulia	2,035	14,500	14,000	30,535
27 Prete Concettina	2,710	13,500	13,500	29,710

Trieste, 13 settembre 2000.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA DEL PERSONALE:
dott. Fulvio Franza

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 3 «ALTO FRIULI»

GEMONA DEL FRIULI (Udine)

Avviso di pubblica selezione per n. 1 posto di operatore tecnico addetto all'assistenza (O.T.A.).

In attuazione alla determinazione n. 105/M del 4 settembre 2000, esecutiva ai sensi di legge, è bandita pubblica selezione per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti, vacanti nella vigente dotazione organica:

– categoria B

– profilo professionale: operatore tecnico addetto all'assistenza (O.T.A.)

– posti n. 1.

Alle nomine nel posto di pertinenza ed all'impegno di spesa, si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Le disposizioni per l'ammissione alla selezione e le modalità di espletamento della stessa sono stabilite dal D.P.R. 494/1987, dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 come modificato dal decreto 10 febbraio 1984 e dalla legge 20 maggio 1985, n. 207, dal D.M. 30 gennaio 1982 come modificato e integrato dal decreto 3 dicembre 1982, oltre che dall'articolo 9 della legge 207/1985 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. n. 483/1993.

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1º comma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Si applicano, in materia di snellimento e semplificazione dell'attività amministrativa, le disposizioni contenute nella legge 15/1968, legge 241/1990, legge 127/1997, nella circolare del Ministero dell'Interno n. 11/1997 e nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 9/1998, la legge 191/1998, il D.P.R. 403/1998 e le Circolari MIACEL 2 febbraio 1999, n. 2 del Ministero dell'Interno, la Circolare 5 febbraio 1999, n. 1.1.26/10888/9.84 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e la Circolare 22 febbraio 1999, n. 1/50-FG-40/97/U887 del Ministero di Grazia e Giustizia.

Si applica inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

Sono di seguito riportati:

– nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per i posti a concorso;

– nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento della selezione.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

a) Diploma di scuola dell'obbligo.

b) Attestato di qualifica di operatore tecnico addetto all'assistenza.

Prove di esame:

- prova pratica o d'arte su materie attinenti il posto messo a selezione;
- colloquio sulle materie oggetto della prova pratica o d'arte.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

1. - Conferimento dei posti e utilizzazione della graduatoria.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedano riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori della selezione, è approvata con provvedimento del Direttore generale dell'Azienda ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori della selezione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione, per eventuali coperture di posti per i quali la selezione è stata bandita e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2. - Requisiti generali di ammissione.

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

c) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda prima dell'ammissione in servizio.

Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, 1° comma del D.P.R. 761/1979, è dispensato dalla visita medica.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. - Domanda di ammissione.

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

1. il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. n. 174 del 7 febbraio 1994);
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate;
5. il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per la selezione;
6. per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8. il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1);
9. il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

La mancata dichiarazione di cui al punto 9) viene considerata quale silenzio assenso per le finalità descritte al punto 17 del presente bando.

Le mancate dichiarazioni relativamente ai punti 4) e 7) verranno considerate come il non avere riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali incorso ed il non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al pro-

prio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dalla selezione, a meno che lo stesso non risulti da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti, deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

4. - Documentazione da allegare alla domanda.

I concorrenti devono produrre in allegato alla domanda:

– originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa concorso di lire 7.500 (euro 3,87) in nessun caso rimborsabile;
– fotocopia non autenticata e in carta semplice di un documento di identità personale valido.

Alla domanda di partecipazione alla selezione, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Il curriculum formativo e professionale dovrà contenere l'indicazione delle attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate) idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi idoneità e tirocini non valutabili in norme specifiche. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Non sono valutabili le idoneità in concorsi relativi alla medesima posizione funzionale oggetto della selezione o in posizioni funzionali inferiori.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati, complete delle indicazioni previste nel D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri del D.P.R. 494/1987, previsti all'articolo 45.

1. La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 40 punti per la prova pratica;
b) 30 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

• titoli di carriera: punti 20

a) servizio prestato presso Aziende per i servizi sanitari o Aziende ospedaliere o presso enti, servizi e presidi a queste trasferiti o presso pubbliche amministrazioni:

– nella posizione funzionale e nella materia cui si riferisce la selezione, punti 1,80 per anno;
– nella posizione funzionale inferiore e nella materia cui si riferisce la selezione, punti 1,20 per anno.

I punti di cui sopra sono ridotti del 50% se i servizi risultano prestati in materie diverse da quelle oggetto della selezione.

I servizi prestati nella posizione funzionale superiore a quella cui si riferisce la selezione, sono valutati con i punteggi di cui sopra, maggiorati del 10%.

b) Altri servizi, punti 0,60 per anno.

• Titoli vari: punti 10.

Il punteggio previsto per tale categoria di titoli è attribuito dalla commissione, con motivata valutazione, tenuto conto della loro attinenza con la posizione funzionale da conferire, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 10 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni, e di documentate situazioni di particolare rilevanza sociale.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o prodotte in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 403/1998 (vedi allegato A).

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

I documenti e i titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati secondo quanto indicato al punto successivo.

4.1. - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà: modalità di presentazione.

Ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e della legge 127/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del D.P.R. 403/1998, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o dichiarazione sostitutiva di certificazioni.

La dichiarazione sostitutiva, che deve essere sottoscritta dal candidato, può essere resa:

a) mediante sottoscrizione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento valido del sottoscrittore;

b) mediante presentazione o invio della dichiarazione unitamente a copia fotostatica non autenticata, di un documento di identità valido del sottoscrittore.

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dall'articolo 26 della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Tali dichiarazioni devono essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi suscettibili di esame da parte della apposita commissione, pena la non valutazione.

In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:

a) per i servizi prestati: se trattasi di servizio a tempo indeterminato o a tempo determinato, l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione - datore di lavoro, la posizione funzionale e il profilo professionale, l'eventuale disciplina di inquadramento, se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale; il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quella di termine, con l'indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro. In caso di interruzione, devono essere indicate esattamente le cause (allegato C);

b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito (allegato B);

c) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: il candidato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del D.P.R. 403/1998, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità agli originali (allegato A).

L'Amministrazione procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

5. - Modalità per il versamento della tassa di concorso

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

– versamento sul conto corrente postale n. 10068336 intestato a Azienda servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» Servizio tesoreria - 33013 Gemona del Friuli (Udine).

6. - Modalità e termini per la presentazione delle domande.

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

– devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» - piazzetta Portuzza, 2 - 33013 Gemona del Friuli (Udine);

ovvero

– devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli») direttamente all'Ufficio protocollo dell'azienda nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00; il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del bando di selezione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

7. - Esclusione dalla selezione.

L'esclusione dalla selezione è deliberata dal Diretto-

re generale dell'Azienda con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

8. - Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 44 del D.P.R. 494/1987.

9. Convocazione dei candidati.

Il diario delle prove d'esame sarà comunicato ai candidati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di venti giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche ed orali, non possono avere luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nello stesso giorno all'effettuazione della prova successiva, la data della medesima sarà comunicata ai candidati con lettera con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento della stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

10. - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria dei candidati risultati idonei.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 127 del 15 maggio 1997, così come integrato dall'articolo 2, comma 9 della legge n. 191 del 16 giugno 1998, sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalla leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria approvata dei candidati risultati idonei verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia e rimarrà in vigore per eventuali utilizzazioni per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione.

11. - Adempimenti del vincitore.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Amministrazione, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazioni.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare, non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge n. 15/1968.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto della sanità 1 settembre 1995, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio, sarà subordinata alla presentazione nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, alla verifica degli accertamenti sanitari e alla dichiarazione, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dagli articoli 15 comma 11 e 17 comma 9 del C.C.N.L. del comparto 1 settembre 1995 così come modificati dall'articolo 41 C.C.N.L. del comparto del 7 aprile 1999, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

Scaduto inutilmente il termine per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

12. - Costituzione del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per il comparto sanità 1 settembre 1995.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti, anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

13. - Decadenza dall'impiego.

Decade dall'impiego chi abbia conseguito lo stesso mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

14. - Periodo di prova.

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di due mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. per il comparto sanità 1 settembre 1995.

15. - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, modificazione, sospensione o revoca della medesima.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, di modificare il numero dei posti messi a selezione, di sospendere o revocare la selezione stessa qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16. - Trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Struttura Operativa politiche del personale-Unità Operativa concorsi, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Unità interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Unità Operativa concorsi, assunzioni e stato giuridico, dell'Unità Operativa del trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

17. - Norme di salvaguardia.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 3/1957, nel D.P.R. 686/1957 e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto legislativo 29/1993 e successive modificazioni e nel D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni.

Il presente bando è pubblicato tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999.

INFORMAZIONI: Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi alla Struttura Operativa politiche del personale - Ufficio concorsi (telefono 0432/989420-1-2) tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
avv. Gennaro Calienno

Schema della domanda di ammissione alla selezione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli»
Piazzetta Portuzza, 1
33013 Gemona del Friuli (Udine)

...l... sottoscritt...

. . . . (a)

CHIEDE

di essere ammess... alla pubblica selezione per n. . . . . post . . . . di . . . .

bandito con determinazione n. . . . . del . . . .

A tal fine, sotto propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

– di essere nat... a . . . . il . . . . ;

– di risiedere a . . . . , via . . . . , n. . . . . . ;

– di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana . . . .);

– di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di . . . . ;
(ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .)

– di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale . . . .

. . . .

. . . .

– di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

. . . .

conseguito il . . . . presso . . . . (b)

– di essere altresì in possesso del seguente requisito specifico di ammissione alla selezione:

• attestato di qualificazione professionale di . . . . ;

– di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione:

. . . . (c)

– di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: . . . . (d)

– di essere dispost... ad assumere servizio presso qualsiasi presidio o servizio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli»;

– di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: . . . . (allegare documentazione probatoria);

– di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti per le finalità e nei limiti di cui al bando di selezione e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione;

– che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa alla presente selezione, è il seguente:

. . . .

. . . .

. . . .

– di essere consapevole della verificità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in caso di dichiarazione false.

Tutti i documenti e titoli presentati, sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Allega copia del documento di identità valido . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

Note

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni etc.) - il tipo, gli istituti o enti e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;

d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento, il periodo, la qualifica (posizione funzionale) ricoperta, il settore di attività e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego.

Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 4, legge n. 15 del 4 gennaio 1968 come integrato dall'articolo 2, D.P.R. 403/1998)

Il/La sottoscritto/a ....

nato/a il .... a ....

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di falsa attestazione e dall'articolo 11, comma 3 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

che le copie fotostatiche dei sottosegnati documenti sono conformi agli originali:

....

....

....

....

....

....

....

....

Si allega fotocopia del documento di identità ....

Data ....

IL/LA DICHIARANTE

....

Modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva:

- mediante sottoscrizione da parte dell'interessato in presenza del dipendente addetto,
- mediante presentazione o invio della dichiarazione unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità valido del sottoscrittore.

---

parte riservata all'Ufficio

Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» - Gemona del Friuli

VISTO, si attesta che la firma del/della sig. ....

nato/a il .... a ....

è stata apposta alla presenza del sottoscritto, oggi .... previo accertamento della sua

indentità personale mediante .... n. ....

rilasciata dal .... di .... in data ....

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

....

La presente dichiarazione sostitutiva può essere utilizzata per certificare la conformità agli originali in proprio possesso, delle copie dei documenti prodotti.

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI CERTIFICAZIONE
(articolo 2, legge n. 15 del 4 gennaio 1968 come integrato dall'articolo 1, comma 1 del D.P.R. n. 403/1998)

Il/La sottoscritto/a ....

nato/a il .... a ....

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge n. 15/1968 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di falsa attestazione, e dall'articolo 11, comma 3, del D.P.R. 403/1998 sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

Data ....

IL/LA DICHIARANTE

....

La presente dichiarazione sostitutiva può essere utilizzata per comprovare gli stati, i fatti e le qualità personali elencate nell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come integrato dall'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 403/1998.

A titolo meramente esemplificativo, si riportano alcuni stati e fatti certificabili con la presente dichiarazione sostitutiva:

- il titolo di studio,
- il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di qualifica tecnica,
- l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla P.A.

Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 4, legge n. 15 del 4 gennaio 1968 come integrato dall'articolo 2 del D.P.R. 403/1998)

Il/La sottoscritto/a ....

nato/a il .... a ....

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge n. 15/1968 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di falsa attestazione, e dall'articolo 11, comma 3, del D.P.R.

403/1998 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

Allegati n. . . . . .

Data . . . .

IL/LA DICHIARANTE

. . . .

Modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva:

– mediante sottoscrizione da parte dell'interessato in presenza del dipendente addetto,
– mediante presentazione o invio della dichiarazione unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità valido del sottoscrittore.

---

parte riservata all'Ufficio

Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli»
Gemona del Friuli

VISTO, si attesta che la firma del/della sig. ....

nato/a il . . . . a ....

è stata apposta alla presenza del sottoscritto, oggi . . . . previo accertamento della sua identità personale mediante . . . . n. . . . . rilasciata dal . . . . di . . . . in data . . . .

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

. . . .

La presente dichiarazione sostitutiva può essere utilizzata per comprovare a titolo definitivo, gli stati, i fatti e le qualità personali non compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, come integrato dall'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 403/1998.

A titolo meramente esemplificativo, si riportano alcuni stati e fatti certificabili con la presente dichiarazione sostitutiva:

– attività lavorative svolte,
– incarichi assunti,
– attività di volontariato, di tirocinio.

Riapertura dei termini del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico (ex 1° livello) nella disciplina di radiodiagnostica.

In attuazione alla determinazione n. 106/M del 4 settembre 2000, esecutiva ai sensi di legge, sono riaperti i termini del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico (ex 1° livello) di radiodiagnostica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 29 febbraio 2000.

Alle nomine nei posti di pertinenza ed all'impegno di spesa, si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite nel D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997.

Si applicano, in materia di snellimento e semplificazione dell'attività amministrativa, le disposizioni contenute nella legge 15/1968, legge 241/1990, legge 127/1997, nella circolare del Ministero dell'Interno n. 11/1997 e nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica n. 9/1998, la legge 191/1998, il D.P.R. 403/1998 e le Circolari MIACEL 2 febbraio 1999, n. 2 del Ministero dell'Interno, la Circolare 5 febbraio 1999, n. 1.1.26/10888/9.84 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e la Circolare 22 febbraio 1999, n. 1/50 - FG-40/97/U887 del Ministero di Grazia e Giustizia.

Si applica inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

Per i requisiti generali e specifici di ammissione, le prove d'esame, le modalità e i termini di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia al bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 12 gennaio 2000.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

INFORMAZIONI: Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi alla S.O. politiche del personale - Ufficio concorsi (telefono 0432/989420-1-2) tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
avv. Gennaro Calienno

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO - C.R.O.
AVIANO (Pordenone)

Bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di operatore tecnico addetto all'assistenza (O.T.A.).

In attuazione della determinazione dirigenziale n. 362/P in data 24 luglio 2000 è indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di

- due posti di operatore tecnico addetto all'assistenza (O.T.A.).

Le disposizioni per l'ammissione alla selezione e le modalità di espletamento della stessa sono stabilite dal D.P.R. n. 761/1979, dalla legge 20 maggio 1985, n. 207, dal Regolamento organico del Centro di riferimento oncologico, dal D.M. 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. n. 494/1987, dal D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, dalla legge 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. 403/1998.

Secondo quanto disposto dal D.I. n. 458/1991 uno dei posti a selezione è assoggettato alla riserva in favore del personale interno in servizio a tempo indeterminato.

Il rapporto di lavoro, per quanto riguarda il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico, è determinato in conformità a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Si applicano alla presente selezione le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Requisiti specifici di ammissione alla presente selezione:

1. diploma di scuola dell'obbligo;
2. attestato di qualifica di operatore tecnico addetto all'assistenza.

Prove d'esame

- prova pratica o d'arte su materie attinenti il posto messo a selezione;
- colloquio sulle materie oggetto della prova pratica o d'arte.

NORMATIVA GENERALE DELLE SELEZIONI

1. La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa, di posti vacanti o disponibili per supplenza. Si applicano a tal fine anche le disposizioni di cui all'articolo 5 del D.M. n. 458/1991.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Amministrazione prima dell'immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e dagli istituti, ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Modalità per la compilazione della domanda

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al commissario atraordinario del Centro di riferimento oncologico di Aviano e presentata o spedita nei modi e nei termini più oltre specificati.

Nella domanda i candidati devono dichiarare, con finalità di autocertificazione:

a) il cognome e il nome in stampatello, la data e il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli stati membri dell'Unione europea devono dichiarare altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per l'ammissione alla selezione;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio (in stampatello) con il numero di codice postale presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione, compreso il numero di telefono. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

La firma in calce alla domanda deve essere apposta senza che via sia bisogno di autenticarla (articolo 3, comma 5, legge n. 127/1997).

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso a meno che lo stesso non risulti esplicitamente da un documento probatorio allegato.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, pena l'esclusione dalla selezione:

- originale della ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile, da versarsi con le seguenti modalità:
    - versamento su conto corrente postale n. 10585594 intestato al Tesoriere del Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale in tutte le sue parti, valido.

Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. In particolare dovranno presentare un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato. In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati o da un suo delegato oppure dal Dirigente competente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. n. 483/1997) i relativi certificati di servizio devono riportare, oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata anche l'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22 D.P.R. n. 483/1997) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 23 del D.P.R. n. 483/1997.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri dovranno essere documentati esclusivamente secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 del D.P.R. n. 483/1997 e all'articolo 22 della legge n. 958/1986.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo.

Ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, della legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni, e del D.P.R. n. 403/1998, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, possono essere rese:

a) negli appositi moduli predisposti dall'Istituto;
b) su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge n. 15/1968 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio, pena la non valutazione.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Amministrazione. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

Eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non saranno prese in considerazione pubblicazioni in corso di stampa; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato. Dovrà essere presentato dal candidato un elenco dettagliato delle stesse.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande e la documentazione ad esse allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Commissario straordinario del Centro di riferimento oncologico -

via Pedemontana Occidentale, n. 12 - (c.a.p. 33081) Aviano (Pordenone)

ovvero

– devono essere presentate (sempre indirizzate al Commissario straordinario del Centro di riferimento oncologico di Aviano) esclusivamente all'Ufficio protocollo del C.R.O. stesso, entro le ore 15 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, giorno in cui gli uffici sono chiusi; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30º giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Il Centro di riferimento oncologico non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione scritta circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili al Centro di riferimento oncologico eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6. Ammissione alla selezione

All'ammissione alla selezione provvede il competente Organo dell'Istituto.

7. Esclusione dalla selezione

All'esclusione dalla selezione provvede il competente Organo dell'Istituto e la stessa è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

8. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Commissario straordinario del Centro di riferimento oncologico nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 44 del D.P.R. n. 494/1987 e successive modifiche.

9. Convocazione dei candidati

I candidati ammessi saranno preavvertiti del luogo e della data delle prove d'esame con lettera raccomandata spedita almeno quindici giorni prima della data delle prove stesse.

Le prove di selezione non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10. Punteggio

Per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame si applicano i criteri previsti dall'articolo 45 del D.P.R. n. 494/1987 e successive modifiche ed integrazioni.

La Commissione dispone, complessivament, di 100 punti così ripartiti:

– 30 punti per i titoli;

– 70 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

– 40 punti per la prova pratica;

– 30 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

– titoli di carriera: 20 punti;

– titoli vari: 10 punti.

11. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, corrispondente ad un punteggio superiore di un punto alla metà di quello massimo previsto per ciascuna prova. La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere la sufficienza e quello massimo attribuibile per ciascuna prova.

12. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria dei candidati risultati idonei.

Per quanto concerne la previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si precisa che, nel caso in cui dei candidati ottengano il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, avrà la precedenza il candidato più giovane di età. La graduatoria sarà poi trasmessa al competente organo, il quale, riconosciuta la regolarità

degli atti del concorso, la approva e procede con proprio provvedimento, alla dichiarazione del vincitore.

In tale provvedimento di approvazione della graduatoria generale finale della selezione, verrà approvata anche l'apposita graduatoria dei concorrenti riservatari risultati idonei secondo l'ordine di collocazione dei medesimi nella graduatoria generale finale.

La graduatoria dei vincitori della selezione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

13. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dal Centro di riferimento oncologico, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione alla selezione, anche in forma di autocertificazione.

La stipulazione del contratto individuale a tempo indeterminato sarà subordinata oltre che alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta, anche alla verifica degli accertamenti sanitari.

14. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. 1 settembre 1995 ed integrazioni successive.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
d) attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
e) durata del periodo di prova;
f) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. è, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Il C.R.O., prima di procedere, alla stipula del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità dovrà dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche e integrazioni. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo ente.

15. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi lo abbia conseguito mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione dell'organo competente.

16. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di due mesi ai sensi e con le modalità di cui al vigente C.C.N.L. Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico ivi previsto.

17. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo.

Il Centro di riferimento oncologico si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, di modificare il numero dei posti messi a selezione, di sospendere o revocare la selezione stessa qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri soggetti appartenenti a particolari categorie di cittadini aventi diritto ai sensi della normativa vigente.

18. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione alla selezione dovrà manifestare il consenso del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ad esclusivi fini istituzionali.

Informazioni

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato, giorno in cui gli Uffici rimangono chiusi, all'Amministrazione del Centro di riferimento oncologico - via Pedemontana Occidentale - Aviano (Pordenone) - Ufficio del personale (Ufficio concorsi) telefono 0434/659445-659350.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO:
dott. Fabrizio Oleari

Schema della domanda di partecipazione alla pubblica selezione

(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, leggibile in tutte le sue parti)

Al Commissario straordinario del
Centro di riferimento oncologico
Via Pedemontana Occidentale, n. 12
33081 - Aviano (Pordenone)

Il sottoscritto . . . .

CHIEDE

di essere ammesso alla pubblica selezione, per titoli ed esami per la copertura, di n. . . . . posti di . . . . presso codesto Istituto con scadenza . . . .

A tale fine, sotto la propria responsabilità, e con finalità di autocertificazione, dichiara:

1. di essere nat... a . . . . il . . . . ;
2. di essere residente a . . . . (prov. . . . .)
   via . . . . n. . . . . ;
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana) . . . . (a);
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . .
   (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);
5. di non aver mai riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali: . . . .) (b);
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei seguenti requisiti specifici richiesti dal bando:
   . . . .
   . . . . ;
7. di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . ;
8. di non aver mai prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni) . . . . (c);
9. di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: . . . . (allegare documentazione probatoria);
10. di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996 sulla «privacy»);
11. di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (d);
12. di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 . . . . (e);
13. che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

    sig. . . . .

    via/piazza . . . . n. . . . .

    c.a.p. . . . . . . città . . . .

    provincia . . . . . telefono . . . .

(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in triplice copia in carta semplice.

DICHIARA INOLTRE

- che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.
- di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in caso di false dichiarazioni.

Data . . . .

Firma . . . .

(a) I cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici del Paese di appartenenza;

(b) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;

(c) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito - a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

(d) dichiarazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;

(e) allegare certificazione relativa all'handicap - tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 20 della legge 104/1992.

ISTITUTO TRIESTINO PER INTERVENTI SOCIALI - I.T.I.S.

TRIESTE

Riapertura dei termini del concorso pubblico ad un posto di «esperto tecnico» - cat. D1 (ex VII q.f.).

Si rende noto che sono riaperti i termini di scadenza del concorso pubblico, per esami, ad un posto di «esperto tecnico», cat. D1 (ex VII q.f.).

Titolo di studio richiesto: laurea in ingegneria edile o ingegneria civile (indirizzo edile o strutture), oppure: laurea in architettura assieme a diploma di geometra o perito edile, oppure: diploma di geometra o perito edile, con cinque anni d'iscrizione al relativo Albo professionale ovvero con uguale periodo di esperienza in posizioni di lavoro dipendente corrispondenti alla cat. C (ex VI q.f.) del Comparto enti locali ed attinenti allo specifico profilo professionale.

Sono ad ogni effetto valide le domande di concorso regolari pervenute in forza della precedente pubblicazione del bando dell'11 luglio 2000.

Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Testo del bando e schema di domanda sono disponibili presso l'Ufficio personale I.T.I.S., via Pascoli, n. 31, 34129 Trieste, telefono 040/3736215, fax 040/3736220; alle richieste d'invio del bando vanno allegate lire 6.300 in francobolli (per spese di spedizione raccomandata a.r.)

Trieste, 14 settembre 2000.

IL DIRETTORE GENERALE: dott. Paolo Sbisà